



✉ Sede Legale e Amministrativa: C.so di Porta Vittoria n. 8 - 20122 Milano
☎ Tel/Fax +39 02 5519.2006 +39 02 5519.2236 Cell. 340 7373.421
@ www.coop-athena.it info@coop-athena.it

Società Cooperativa

Registrazione audio-video indagini difensive e arbitrati – Trascrizione – Stenotipia – Traduzioni – Interpretariato – Asseverazioni – Sincronizzazione audio-video – Duplicazioni audio-video da vari supporti – Scansione documenti e ocr – Digitalizzazione vecchi formati –

Corte d'Assise di Alessandria

**Proc. Pen. 2/12 a carico di: Cogliati Carlo + 7
Udienza del 25 maggio 2015**

Società Cooperativa Athena

Il Presidente
Antonio Vaffi

INDICE

Richieste ex art. 507	1
Pubblico Ministero.....	1
Difesa, Avv. Santa Maria	3
Difesa, Avv. Bolognesi	4
Ordinanza	5
Repliche Difesa Responsabile Civile Avvocato Ponzanelli Giulio	6
Repliche Difesa Tommasi Giulio, Avvocato De Luca Marco.....	23
Repliche Difesa Boncoraglio Salvatore, Avvocato Centonze Francesco.....	40
Repliche Difesa Cogliati Carlo, Avvocato Accinni Paolo.....	48

Richieste ex art. 507**Pubblico Ministero**

P.M. – Volevo dire un cosa, e in questo senso fare una sollecitazione alla Corte. Mi è stata fatta un'istanza di avere una copia di un cd che io avevo dichiarato essere allegato alla mia memoria.

PRESIDENTE – Sì, il grande scomparso, sì, nessuno lo ha mai visto.

P.M. – Che non ho mai prodotto in questo senso, ci sono stati, ci sono dei database ricavati dai (inc.) di Enser (inc.) che raccolgono gran parte dei dati analitici rilevati tra il 2000 e il 2007, ci sono quelli di Environ del 2008, e quindi io non lo avevo... avevo ritenuto superfluo fare una lunga attività di elaborazione (inc.) ulteriore di dati, che poi in gran parte sarebbero stati successivi al 2008/2009.

Peraltro poi, e quindi diciamo che mi era stata fatta questa istanza di averlo, ma confesso che non ho mai prodotto materialmente, l'ho messo nella (inc.) di nessuno.

Peraltro rilevavo una circostanza, nel rileggere in preparazione, insomma, di questa... e nel rispondere a questa istanza, a cui rispondo formalmente in questa udienza, rilevavo che il professor Celico, che è uno dei C.T. delle Difese Ausimont, aveva prodotto, facendo un grosso lavoro, diciamo, di sistemazione, una elencazione di 132 pagine, che si intitola: "Tabella con elencazione dati analitici sulle acque sotterranee utilizzati dai C.T. delle Difese Ausimont". Quindi (inc.) nei giorni scorsi, che effettivamente i consulenti delle Difese Ausimont, quindi il professor Celico, ma anche gli altri che hanno parlato nell'interesse dei cosiddetti Imputati Ausimont, hanno utilizzato tutti questi dati, che sono in parte solo a disposizione della Corte e in parte invece no, è se voi ricordare, io comunque c'ho qua quel documento di cui sto parlando, in questa preziosa indicazione...

PRESIDENTE – Io ce l’ho benissimo presente.

P.M. – Ecco, tutti i dati, c’è il punto di prelievo...

PRESIDENTE – C’è tutto meno che il valore riscontrato in quel...

P.M. – Meno il valore riscontrato, allora io chiedevo alla Corte, diciamo, come istanza a questo punto ex 507, perché non ci sono altri modi eventualmente per... Se per avere tutti i dati analitici...

INTERVENTO - (*intervento svolto lontano dal microfono*)

PRESIDENTE – Avvocato Dinoia...

P.M. – Se volesse avere, diciamo, questi dati qua, che per espressa indicazione del titolo di questo documento, sarebbero stati utilizzati dai C.T. delle Difese Ausimont, e che sono comunque tutti dati che sono a disposizione delle Parti, perché sono tutti o nel fascicolo del Pubblico Ministero o negli atti del processo, perché alcuni documenti da cui questi dati provengono, sono stati prodotti o dal P.M. o dalle Parti, ma non sono mai stati sistematizzati all’interno di un sistema informatico che consenta un esame veloce, un’analisi veloce eventualmente di questi documenti, dicevo che se la Corte riterrà, io la farei predisporre una sistematizzazione informatica di questi dati, e la metterei a disposizione di tutte le Parti, Corte compresa.

È un’istanza che io faccio, e preciso alla Corte che siccome la raccolta di tutti questi dati, e la sistematizzazione a livello informatico richiede decine di giorni, allora sollecitavo la Corte, in previsione anche delle udienze future, che poi sono abbastanza a breve, se ritiene, ai sensi del 507, ripeto, di ottenere questi dati, bisognerebbe che lo si sapesse adesso, da parte del Pubblico Ministero, perché organizzerei un lavoro veloce, per cercare di darvi questi dati.

PRESIDENTE – No, scusate, scusate, no, prima dell’avvocato Bolognesi parlo io. No, ma dico, non è affatto un 507, Pubblico Ministero, mi pare, non è nessuna... cioè, è

semplicemente un lavoro compilativo di cui la Corte le è moltissimo grata, non foss'altro per questo ha dei meriti, penso anche alle Parti, Lei va a cercare là dove dice Celico quel dato e ce lo mette vicino, quindi io, quando Lei è pronto, lo acquisirei, punto e basta, non credo che le Difese abbiano delle questioni.

AVV. SANTA MARIA– No, e invece sì, Presidente.

PRESIDENTE – Figurarsi.

Difesa, Avv. Santa Maria

AVV. SANTA MARIA – Io onestamente ho capito pochissimo di quello che ha chiesto il Pubblico Ministero, perché nessuna Parte ha rivolto un'istanza in questo senso. Pare che il P.M. disponga...

PRESIDENTE – Va beh, ma al di là dell'istanza, non lo so chi...

AVV. SANTA MARIA – Il database del professor Celico, come la Corte ricorderà, è stato oggetto di contestazione da parte mia durante il controesame del professor Celico, perché c'erano, diciamo, fra virgolette delle imprecisioni, pozzi che erano pozzi industriali, venivano spacciati per pozzi esterni, addirittura con il nome, Pederbona o chissà cosa, quel database per noi non è assolutamente affidabile, non è minimamente affidabile, quindi il fatto che accanto all'indicazione del singolo pozzo, il Pubblico Ministero metta dei dati, quali dati? Da quali fonti? Costituisce un oggetto misterioso questo...

PRESIDENTE – No, scusi Avvocato se la interrompo, ma non va bene neanche così, perché il Pubblico Ministero mette in quel database del professor Celico quel dato riportato a tot microgrammi di tot sostanza, e voi la contestate, punto, ma non c'è niente di nuovo. Invece di far fare alla Corte il lavoro di andare a vedere faldone 7, pagina 437, così, c'è scritto, quelli contestati li andremo a vedere, naturalmente, dov'è il problema? Non lo vedo proprio.

AVV. SANTA MARIA – Forse sono io che non comprendo.

PRESIDENTE – Cioè, non è *quid pluris*, è semplicemente un: “Guarda, invece di farlo tu, lo faccio io questo lavoro”.

AVV. SANTA MARIA – Presidente, nessuno di noi è ingenuo, non esistono compilazioni asettiche, oggettive e...

PRESIDENTE – Va beh, comunque voi vi opponete.

AVV. SANTA MARIA – Esistono modi e modi di decidere quali pozzi considerare, quali valori considerare.

PRESIDENTE – Certamente, questo lo sappiamo.

AVV. SANTA MARIA – Allora, il lavoro che fa il Pubblico Ministero, tutto è, da quel che posso capire ora, fuorché un lavoro compilativo neutro e oggettivo, è un lavoro di parte, noi lo vogliamo vedere, quando sarà pronto, e avere il tempo di esaminarlo accuratamente, pozzo per pozzo, valore per valore. Non permetteremo che in questo momento della discussione, quando siamo tutti pronti per replicare, all'improvviso, dopo anni, anni di processo, di udienza preliminare e di processo, il Pubblico Ministero butti sul tavolo la sua summa degli atti, questo non è accettabile.

PRESIDENTE – Va bene, la Corte si ritira, se nessuno ha altro da dire.

Difesa, Avv. Bolognesi

AVV. BOLOGNESI – Molto brevemente, Presidente, vorrei puntualizzare l'aspetto processuale, qui non parliamo di 507, parliamo di...

PRESIDENTE – Deve parlare al microfono, scusi, Avvocato.

AVV. BOLOGNESI – Dicevo Presidente, che il rischio è che si parli, poiché il Pubblico Ministero ha parlato di articolo 507 in questa fase, non si può parlare di 507, si può parlare di 523, sesto comma. Nel corso della discussione, la stessa non può essere interrotta per il deposito di qualsivoglia documento, o analisi, o certificato di analisi,

o considerazioni, salvo che non sia assolutamente necessario, dice la legge. Il problema è che, come diceva giustamente l'avvocato Santa Maria, il nostro Pubblico Ministero, che è persona acuta e intelligente, sicuramente, se deposita qualche cosa, aggiungerà qualcosa, e faccio presente alla Corte che a giurisprudenza è assolutamente univoca nel dire che se in questa fase viene in qualsiasi modo rinnovata l'istruttoria dibattimentale, bisogna ripetere la discussione. Vogliamo fare questo?

PRESIDENTE – Va bene, la Corte si ritira. C'è qualcun altro che deve dir qualcosa? No.

La Corte si ritira in Camera di Consiglio. Rientra la Corte e il Presidente detta a verbale la seguente ordinanza.

Ordinanza

La Corte, visto l'art. 523, comma 6, c.p.p., ritenuto che nella parte in cui la nuova produzione del Pubblico Ministero possa costituire introduzione di dati che potrebbero formare oggetto di discussione tra le Parti, per la loro non rispondenza al vero o per la loro discutibilità, ritiene la stessa una nuova prova, come tale non assolutamente necessaria. Dispone pertanto la prosecuzione della discussione, senza interruzione della stessa.

* * * * *

Repliche Difesa Responsabile Civile Avvocato Ponzanelli Giulio

AVV. PONZANELLI – Mi scuso per la voce, che è un po' flebile, non sto troppo bene di salute, però comunque molto più breve della Difesa del 15 aprile fatta nel primo pomeriggio, dopo che il professor Padovani aveva parlato la mattina.

Cercherò di richiamare l'attenzione di una Corte che so molto attenta, attraverso l'uso di quello che io chiamo parti, punti, profili, in un termine molto filatelico, francobollini della mia replica, e ne illustrerò quattro.

Il primo ha riguardo con l'ingente, rilevante danno ambientale richiesto dal Ministero dell'Ambiente, 100 milioni di provvisoria è somma che evidentemente non fa dormire sonni tranquilli al Responsabile Civile, ed esige quindi tutta l'attenzione nel replicare ad una richiesta, che come già dicevo il 15 aprile, è completamente inammissibile, perché va contro il diritto, il nuovo diritto oppositivo italiano, voluto dall'appartenenza dell'Italia alla realtà europea.

Il secondo francobollino riguarda invece le richieste fatte dalle Parti Civili enti pubblici, solo la Provincia di Alessandria a marzo, mi sembra il 15 marzo, ha depositato delle note di repliche, e sarò in questo secondo francobollino molto veloce.

Terzo punto, invece, affronterò il discorso delle richieste risarcitorie fatte da tutte le Parti Civili, soprattutto con riferimento a queste voci di danno molto sospette, e sotto lo standard richiesto dal diritto processuale penale, sia soprattutto sotto lo standard proprio del diritto civile, per quanto riguarda la rilevanza di una serie di sotto figure di danno di cui si chiede il risarcimento, e che non possono assolutamente avere diritto di cittadinanza nel risarcibile aquiliano.

Il quarto punto, invece, è una replica alle argomentazioni già svolte oralmente dal professor Tullio Padovani la mattina del 15 dicembre 2014, e poi meglio e ancor più

organicamente rappresentate nella memoria di replica che lo stesso Difensore ha depositato in Tribunale.

Ripeto, sarò breve, non ho fatto prove per risparmiare un po' di voce, visto le mie condizioni, credo di parlare 35/40 minuti, va bene come spazio di tempo?

PRESIDENTE – Avvocato, tutto il tempo che crede, ci mancherebbe.

AVV. PONZANELLI – No, no, (inc.) voglio dire, siccome... Cominciamo dal danno ambientale. Il danno ambientale è un danno sul quale, a me spiace molto che l'Avvocato dello Stato per il Ministero dell'Ambiente non abbia replicato alla nostra memoria depositata il 15 dicembre, perché francamente mi pare che questa richiesta risarcitoria, ripeto, a titolo di provvisoria, che supera i 100 milioni, sia un qualcosa che... sul quale l'Avvocato dello Stato, il Ministero dell'Ambiente, dovrebbero, dovrebbero pensare.

A dicembre citavo, e depositavo poi nelle note di repliche, l'unico precedente uscito in Italia che affronta la problematica in un giudizio già pendente dell'impatto della nuova normativa ambientale, e cioè del nuovo articolo 311, ed il Tribunale di Rovigo, Tribunale di Rovigo, mamma mia, Rovigo non è una sede prestigiosa, no, voglio dire, dicono che sia una delle più brutte città italiane, ma questo non rileva ai fini del discorso, però Rovigo fece una sentenza, e noi ne davamo atto, in cui questa... i principi che governano il risarcimento del danno ambientale, sono stati chiariti con mirabile chiarezza. E cioè il principio comunitario: "Chi inquina paga", non, non, insisto sul "non", non può essere basato sulla applicazione del principio dell'equivalente monetario. Non c'è spazio per la nuova disciplina comunitaria recepita alla fine, dopo tante attese, tanti indugi, no, per il risarcimento del danno così come è stato chiesto dal Ministero dell'Ambiente in questo processo.

Ci sono e si prevede altri strumenti, strumenti che sono completamente alternativi al principio dell'equivalente monetario, che sono il principio, le misure, così come sono chiamate testualmente dall'articolo 311, misure di riparazione primaria complementare e compensativa. Non c'è spazio per...

AVVOCATO - (*intervento svolto lontano dal microfono*)

PRESIDENTE – Prego?

AVVOCATO - (*intervento svolto lontano dal microfono*)

AVV. PONZANELLI – Sto aggiornando, voglio dire...

PRESIDENTE – Beh, e che male c'è, scusi? Lei non deve interrompere però Avvocato.

AVVOCATO – Chiedo scusa, Signor Presidente.

AVV. PONZANELLI – No, volevo partire da Rovigo, per dire che quella che era la prima e unica sentenza, depositata nell'autunno 2014, che afferma questi principi, e cioè: A, non c'è equivalente monetario; B, la responsabilità è personale è parziaria, cioè rispetto alla famigerata legge del 1986, istitutiva del Ministero dell'Ambiente, dove invece si affermava il principio di responsabilità solidale, si impone a chi ha posto in essere una attività fonte di inquinamento, di stabilire e di provare, nelle rilevanti in sede giudiziaria, quale parte del fenomeno inquinamento complessivo sia stata e possa essere stata attribuita alla azione di un soggetto anziché un altro, è il calcolo del danno ambientale, per il quale non vige il principio dell'equivalente monetario, scusi se insisto ancora su questo, ma è una novità importantissima, deve necessariamente muoversi dalla determinazione, uso un termine inglese, ma molto molto semplice, della *baseline*, e cioè della situazione iniziale pre-inquinamento.

Tutto ciò che allora il Ministero dell'Ambiente a Rovigo non ha fatto, tutto cioè che... e vengo al secondo caso di cui depositerò testo, un decreto molto interessante del Tribunale di Livorno, recentissimo, è del 13 aprile, n. 5261, siamo in tema di

amministratore straordinario di una grossa impresa italiana, la Lucchini, bene, il Ministero dell'Ambiente domanda di essere ammesso al passivo della Lucchini, per due crediti risarcitori derivanti da inquinamento ambientale, di cui si ritiene evidentemente la esigibilità e la liquidità, per i due siti industriali Piombino e Trieste, per gli inquinamenti commessi qui sul Tirreno e sull'Adriatico. 588 milioni di euro per i due inquinamenti, ripeto, toscano e friulano.

Bene, il Giudice delegato non ammette il credito richiesto, il Ministero dell'Ambiente fa opposizione allo stato passivo, si determina un giudizio di cognizione, e il Tribunale di Livorno respinge, così come aveva già respinto il Giudice delegato, proprio accogliendo queste tre ragioni che sono la base del nuovo 311: A, la responsabilità dell'inquinante è personale e parziale, non può essere cioè posta in alcun modo in via solidale a una pluralità di soggetti che avrebbero posto in essere l'azione antiggiuridica; B, il danno ambientale esige per la sua determinazione prima, e per la sua misurazione dopo, esige che cosa, che si parta da Adamo ed Eva, cioè dalla *baseline*, dalle situazione dell'area ove è stata effettuata l'attività di inquinamento.

Se non si fa questo calcolo iniziale, qualsiasi cifra da 1 a 100.000 sarebbe assolutamente destituita di proprio, soprattutto poi il principio, ripeto, che non c'è l'equivalente monetario. I 588 milioni di euro di cui il Ministero dell'Ambiente per i due siti, quindi 588 per due, di Piombino e di Trieste, vengono quindi respinti, sia a livello di domanda di ammissione, sia a livello di esito del successivo giudizio di opposizione, proprio perché l'equivalente monetario è un qualcosa che non esiste più nel diritto italiano della responsabilità civile da inquinamento, bisogna adottare e seguire le indicazioni comunitarie che hanno sostituito l'equivalente monetario con

queste misure di riparazione, ripeto è il testo della norma primaria, complementare e compensativa.

Per questo che pur non avendo replicato il Ministero dell'Ambiente, ritenevo di aggiornare le mie note scritte del 15 dicembre 2014, con questo secondo caso, che ha riguardato una ipotesi quasi di scuola del 311, 311 è la nuova norma che ha così profondamente modificato il danno ambientale. Quindi questo per quanto riguarda il primo francobollino, chiudo dicendo che anche alla luce del secondo intervento giurisprudenziale, le pretese del Ministero dell'Ambiente, meno male non così alte come le aveva fatte a Porto Tolle e Rovigo, e a Piombino e Trieste, (inc.) devono essere giudicate, prima che infondate nel merito, inammissibili, perché proprio il principio che ci viene dall'Europa, è un principio che dice: "Basta, l'equivalente monetario non può più essere utilizzato".

Secondo francobollino, il secondo francobollino riguarda... sarà un francobollino veramente molto molto veloce, gli enti pubblici hanno chiesto, appoggiandosi evidentemente sulle richieste del Pubblico Ministero, hanno chiesto danni, soprattutto di carattere non patrimoniale. Danni di carattere non patrimoniale, legati a lesione di beni anche costituzionalmente tutelati e protetti, come possono essere l'immagine dell'ente pubblico, la credibilità dell'ente pubblico, la reputazione dell'ente pubblico. Sono danni che la Cassazione riconosce, con una evidente forzatura però, rispetto al modulo centrale del danno civilistico.

Il modulo centrale del danno civilistico impone per chi chieda, per chi richieda il risarcimento del danno stesso, la prova, anche a livello di allegazione, non c'è un danno, no? La Cassazione è costante, Presidente, Consigliere e Giudici Popolari, nel ritenere - poi lo utilizzerò di nuovo - il danno come danno conseguenza, non c'è danno evento, non è un danno *in re ipsa*.

Bene, questo danno, che sono sicuramente più modesti rispetto a quanto chiesto dal Ministero dell'Ambiente, e quindi, voglio dire, fanno meno paura a livello economico, però denotano una volontà degli enti pubblici di appoggiarsi in modo... uso un termine un po' forte, quasi automatico alla accertata sussistenza di un reato, che evidentemente noi riteniamo non esistere, per chiedere un risarcimento per una condotta rispetto alla quale, no, io ricordo anche il Pubblico Ministero, non so se lo trovo, oppure il Difensore del Comune di Alessandria dice: "L'ente pubblico ha sottovalutato, tra virgolette, l'effettiva situazione ambientale, lo Stato è rimasto inattivo, io penso colposamente colpevole di omissioni estremamente gravi".

Bene, se uno legge queste dichiarazioni dei patroni difensivi di alcuni degli enti pubblici territoriali, beh, rimane un pochino sorpreso. Tu riconosci che la tua condotta in una valutazione ex post, non è stata proprio un condotta virtuosa, da incorniciare come modello di corretta, efficiente, seria amministrazione, e poi quando si è in processo, no, tu chiedi il risarcimento del danno, anche di somme modeste, perché è stata lesa da questa attività potenzialmente fonte di inquinamento ambientale (inc.). Beh, lascio a voi ogni commento.

Veniamo invece al terzo francobollino, quello di tutte le Parti Civili.

PRESIDENTE – Silenzio per cortesia. Scusate, state disturbando, c'è un Avvocato che parla, andate fuori se volete chiacchierare.

AVV. PONZANELLI – Il terzo francobollino riguarda i danni non patrimoniali da reato richiesti da tutte le Parti Civili. Qui, devo dire, la confusione è massima, il caos si raggiunge, perché, perché ci sono dei paletti che dovrebbero essere seguiti sempre quando si chiedono il risarcimento dei danni non patrimoniali, questi paletti sono propri e specifici, da una parte delle regole del diritto processuale penale, ma

dall'altra sono propri del diritto civile, da dove il danno non patrimoniale viene, da dove il danno non patrimoniale è cresciuto e si è espanso notevolmente.

Innanzitutto c'è l'insegnamento massimo della Corte Costituzionale, che in quella importantissima sentenza del dicembre 1995, quasi a fine anno, la numero 532, dice: "Si può chiedere dalle Parti Civili il risarcimento dei danni derivanti dai reati, solo di quei reati contestati nel processo". Solo i reati che sono contestati nel processo, si può chiedere il risarcimento, banale, prevedibile, c'è un principio di ordine, tu non puoi chiedere danni che siano fuori dal perimetro del procedimento penale, e dai reati che sono stati contestati al suo interno, a dare attuazione, specificazione, implementazione, scelga Lei Presidente il termine che più le aggrada, a questa massima, a questa indicazione della Corte Costituzionale, c'è stata la sua, l'ordinanza della Corte, di quasi due anni fa, due anni e un mese fa, del 17 aprile 2013, in cui si specifica che le domande risarcitorie per danni derivanti da morte e/o da malattie, non possono trovare accoglimento a priori nel presente processo.

Cosa si tratta? Si tratta, lo diciamo, dei cosiddetti danni biologici, no, questa figura che è apparsa nel diritto italiano della responsabilità civile degli anni '70/'80, come reazione a quei casi indecorosi, no, il caso Gennarino, tutti ricordiamo, no, il bambino, no, che figlio di un manovale, a cui viene risarcito un danno alla persona, pensando che facesse il manovale anche lui da grande.

Bene, i danni biologici sono di due tipi, *iure hereditario* e *iure proprio*. *Iure hereditario* sono quelli che vengono vantati da un erede, evidentemente a titolo ereditario, perché queste poste attive di danno biologico erano nel patrimonio della persona morta; danno *iure proprio* invece è un danno subito *iure proprio* da un soggetto, per un danno suo specifico, collegato magari alla morte, alla lesione, la cosiddetta perdita del rapporto parentale.

Bene, questi danni biologici non si possono chiedere per risarcimento, perché voglio dire, sono fuori dal perimetro del procedimento penale, mancano poi, e il richiamo alla sentenza Eternit fatta più volte insistentemente dalle Parti Civili, è un richiamo sbagliato, non tanto perché la Cassazione ha poi travolto la sentenza della Corte d'Appello di Torino, quando perché anche la sentenza della Corte d'Appello di Torino, pur riconoscendo la sussistenza dei reati, aveva detto che i danni riguardanti lesioni e morte, non possono considerarsi danni risarcibili in questa sede.

Quindi c'è stato da parte delle Parti Civili, veramente una spinta risarcitoria, d'altra parte è il loro mestiere, no, chiedere i risarcimenti, ma questi risarcimenti non hanno rispettato le regole e del processo penale, e soprattutto le categorie ordinanti del diritto civile.

Per quanto riguarda le regole del procedimento penale, non c'è stata la prova che sia avvenuta *in rerum natura*, nella sostanza delle cose, una esposizione sotto forma di consumo di acqua avvelenata, si lamenta un patema d'animo per la cosiddetta esposizione ad acqua avvelenata, ma questo riguarda il primo capo di imputazione, ma non certo il secondo, omessa bonifica, per cui voglio dire, bisogna chiarire a quale possibile condotta. Non è stata offerta una prova alcuna sulla causalità individuale, tale da dire che quei danni lamentati siano stati la conseguenza immediata e diretta oltre ogni ragionevole dubbio dei fatti considerati come reato.

È stata poi disattesa l'ordinanza, la vostra ordinanza del 27 marzo, che ha affrontato il problema molto importante della residenza, no, in cui cioè sostanzialmente si è detto: "Beh, la residenza, può... possono chiedere il risarcimento le persone, no, residenti, quindi più esposte", utilizzo il codice delle Parti Civili, ma naturalmente il criterio della residenza non può essere un grimaldello buono a giustificare ogni

pretesa risarcitoria. Il criterio della residenza in sé e per sé deve essere integrato, deve essere completato da altri sotto criteri.

Ma quello che dal punto di vista come... io sono un civilista qui in sede penale, che mi preoccupa tanto sono le complete... chiamerei deviazioni, allontanamento, non rispetto di quelli che sono i principi portanti che la Corte di Cassazione, anche a Sezioni Unite, in campo civilistico, hanno offerto.

Per esempio, non viene indicato il cosiddetto *contra ius* che sarebbe stato leso, il *contra ius* significa un diritto inviolabile, costituzionalmente protetto, la cui lesione determina la nascita di un danno non patrimoniale, non c'è alcuna traccia, si può intuire forse, ma non c'è alcuna traccia.

Secondo, vengono creati ma disattendevoli indicazioni di quelle quattro sentenze delle Sezioni Unite dell'11 novembre 2008, la 26972-73-74-75, queste sentenze chiamate di San Martino, perché l'11 novembre è San Martino, noi giuristi siamo pieni di fantasia, e chiamiamo le sentenze, a prescindere che insegniamo o meno in Università Cattolica, con il nome del santo di ricorrenza del giorno, cosa han detto? C'è un'unica voce di danno non patrimoniale, è un'unica voce unitaria, che ricomprende al suo interno le varie modalità di conseguenze non patrimoniali.

Bene, le Parti Civili chiedono, quasi che se uno chiede e mette nell'albero risarcitorio più rami, alla fine il risarcimento sia maggiore, si chiede danno da esposizione. Cioè? In che cosa consiste questo danno di esposizione? Proviamo a riflettere. Consiste nel danno di dire: "Io sono stato potenzialmente esposto all'uso di acqua, ero residente, e ho sofferto, la mia qualità di vita è sofferta". Così forse lo capisco, però si chiede, a pagina 2 delle richieste di risarcimento, si chiede anche il danno da paura, da *metus*, cioè? Spiegati meglio. Cioè la paura di, essendo esposto all'uso dell'acqua avvelenata, di avere delle conseguenze non patrimoniali.

No, non è ancora finita, si chiede poi a pagina 3, anche il danno, che è molto utilizzato nella prassi giudiziaria, il danno cosiddetto esistenziale, esistenziale, cioè legato alla attività di *facere* del soggetto danneggiato non reddituale, cioè il soggetto danneggiato non può fare alcune cose. La sua agenda della vita è modificata, la qualità della sua vita è modificata.

Bene, le guardiamo insieme, Presidente, per cinque secondi, queste tre sottovoci: danno da esposizione, danno da *metus*, danno esistenziale, riesce a aiutarmi, Presidente, con la sua saggezza, qual è i punti di confine tra queste tre voci di danno? Da esposizione, perché ero lì, sapevo che c'era qualcosa di brutto; *metus*, perché ho avuto paura che quel qualcosa di brutto determini conseguenze non patrimoniali; danno esistenziale, perché in quel lungo corridoio di tempo la qualità della mia e dei miei cari, perché la mia famiglia è stata lì. Veramente è un creazione di sottovoci di danno, che minano che cosa, il principio fondamentale che esiste in materia di danno risarcibile, il principio fondamentale in materia di danno risarcibile, è il principio di integrale riparazione del danno.

Io, se sono il danneggiante, devo risarcire tutto, devo risarcire 100 se il danno è 100, non 90, come magari a Genova, ora (inc.) c'hanno un po' a Genova, la Repubblica Marinara è un pochino più braccino corto nel dare danno, o in America invece avrebbero il braccino lungo, io devo risarcire 100, ma creando sottovoci di danno, che tutelano gli stessi interessi, perché nel richiamare la vostra attenzione su una assoluta non differenza tra danno da esposizione, danno da *metus* e danno esistenziale, volevo proprio dire questo, si tutelano con voci con nomina diversa gli stessi interessi, *entia non sunt multiplicanda*, no, il filosofo Occam diceva. Bene, in Italia, no, chiedono tutte le sottovoci di danno, perché l'albero cresca, l'albero del risarcimento non può essere così.

Si fa riferimento ancora una volta a un paragone, a una comparazione, a una somiglianza tra questo caso il caso deciso in Lombardia, a 30 chilometri da Milano, di cui il prossimo anno si celebra il trentesimo anniversario, la nube tossica di Seveso, della Icmesa, no, la paura di aver contratto cancro.

Bene, il risarcimento del danno nel caso di Seveso è ed è stato completamente diverso, a prescindere che è arrivato dopo lunghissimi iter giurisprudenziali, ma è stato liquidato prima dal Tribunale di Milano, poi dalla Corte d'Appello di Milano, poi dalla Corte di Cassazione, no, alla fine di un lunghissimo iter, in una somma tra 1.000 e 5.000 euro... lire o erano già euro? Erano già euro, 1.000 e 5.000 euro a testa, ma ripeto, ciascuno degli abitanti di Seveso, che aveva avuto una vita, una qualità della vita stravolta, perché andare a costanti accertamenti sanitari, per vedere se è successo qualcosa di brutto, sicuramente è un qualcosa che cambia la qualità della vita, ma si è arrivati solo nel 2010, la Corte di Cassazione, a ritenere congrua e corretta rispetto al principio di integrale riparazione del danno la somma di 5.000 euro.

Seveso, Seveso c'era un reato, no, e il danno non patrimoniale sofferto e liquidato, è stato congruamente e completamente allegato e provato dai singoli cittadini di Seveso.

Quarto francobollino, repliche, al quarto francobollino, al professo Padovani, di cui soffriamo tutti l'assenza oggi, l'8 lo sentiremo. Padovani, nelle sue note di repliche, con la maestria che gli è propria, conferma e ribadisce il suo, no, la domanda della società che Padovani rappresenta, difetto di legittimazione. Perché dice: "Cogliati è amministratore di Ausimont, tu Solvay te la prendi con - scusate il linguaggio laico, ma per rendere più chiaro il mio messaggio, - tu te la prendi con Montedison, con Edison, perché? Non c'entra niente".

Il datore di lavoro di Cogliati è Ausimont, il committente preponente ai sensi di quella norma così importante, che richiamerò, che è l'articolo 2049, responsabilità del datore di lavoro per i fatti illeciti commessi dal proprio lavoratore o domestico, pensate, il codice usa ancora l'espressione domestico.

Padovani dice, Giulio – lo chiamo Giulio, ma non è che si rivolge così –: “C'è un difetto di legittimazione chiaro, il soggetto è Ausimont, il preponente datore di lavoro è Ausimont, che è diventata Solvay, e quindi non puoi tu invocare pretese risarcitorie nei confronti di chi è un soggetto esterno, alieno, terzo, distante, lontano”.

Beh, una obiezione importante, ma che può essere senza grossi problemi, e senza... quello che il professor Padovani insiste, prendendomi un pochino in giro, così come... ma affettuosamente, perché c'è un rapporto di grande affetto, come se io civilista fossi libero creatore di categorie civilistiche, che macchiavellicamente utilizzo per cercare di supportare una posizione che potrebbe essere debole non sicura, no. Cioè che io, voglio dire, rispetto alla rigidità delle norme penali, dominate dal principio di legalità, io civilista ho delle clausole più generali, ma non significa clausole generali una clausola buona, direbbero i francesi *bonne tout faire*, buona a fare tutto.

No, io devo sempre rispettare il diritto. E allora come io rispetto il diritto? Presidente, Consigliere, Giudici Popolari, come io rispetto il diritto per raggiungere la conclusione che Edison è responsabile del fatto illecito di Cogliati, se mai verrà accertato. C'è un ragione.

La prima ragione per la quale Edison è responsabile, anche se ripeto, è un soggetto diverso rispetto Ausimont, è il fatto che il rapporto di lavoro, la titolarità del rapporto di lavoro, ce l'aveva Edison. C'è stato un comando, leggo la lettera del... per non sbagliare, visto la presenza di tutti i Difensori di Ausimont, non vorrei, proprio vorrei essere più preciso, lettera del 20 febbraio 1998, virgolettato, è una lettera da

Montedison ad Ausimont: “Resta confermato che i costi di lavoro relativi all’ingegner Cogliati, dirigente della Montedison, permarranno interamente a vostro carico, in relazione alla attività connessa all’incarico di amministratore delegato, svolto dallo stesso per conto della vostra società. Si precisa che nei documenti di riaddebito, l’ingegner Cogliati sarà identificato col numero di matricola 850, il distacco è già stato confermato all’ingegner Cogliati con nostra lettera del 2 febbraio ‘98”.

Bene, la giurisprudenza ci dice, un articolo, una massima del 2012, tre anni fa, sembra non dico Jurassic Park, ma è di tre anni fa, la massima che dice che: “In caso di distacco del dipendente presso altra organizzazione aziendale, il datore di lavoro distaccante, - il datore di lavoro distaccante – in capo al quale permane la titolarità del rapporto di lavoro, è responsabile ai sensi dell’articolo 2049 dei fatti illeciti commessi dal dipendente distaccato”.

Io alla fine poi ho trovato delle note, in cui tutte le citazioni giurisprudenziali normative sono evidenziate, la sentenza, per chi prende appunti e annota le cose che sto dicendo in maniera orale, è la sentenza del 22 giugno 2012, la numero 10421, ma è una sentenza, non una *rara avis*, non è un qualcosa di assolutamente... perché c’è sentenze a pacco presenti su questo punto.

Quindi la titolarità del rapporto di lavoro rimane alla società che distacca, Montedison, gli obblighi retributivi, no, il riaddebito, ricordate la lettera che ho detto, che poi è citata, rimangono in carico a Montedison. Questo è il primo modo attraverso il quale il diritto civile, che il professor Padovani vorrebbe essere quasi *legibus solutus*, dice: “Professor Ponzelli, Solvay, no, plasmano machiavellicamente le singole regole giuridiche, per raggiungere quell’obiettivo che vogliono”, no! Io rispetto il diritto, e il diritto mi dice chiaramente, con una giurisprudenza consolidata,

che nel caso di distacco di un lavoratore, il 20149 guarda il soggetto distaccante, e non la società presso la quale il soggetto distaccato svolga la sua attività.

C'è un altro però elemento, che giustifica, mi confortano, devo dire, Presidente, con grande persuasione, della bontà della posizione di Solvay, il preponente ai sensi dell'articolo 2049 è Ausimont, naturalmente, perché voglio dire, Cogliati era amministratore delegato, ma esiste solo nel nostro caso un preponente, o invece, ad un attenta, aperta considerazione della fattispecie, emergono proprio davanti a noi, davanti ai nostri occhi, non un preponente, ma due proponenti.

Certo, specifico: il primo preponente, Ausimont, sarà un preponente di diritto, perché è lei Ausimont la società che riceve le prestazioni. Ma c'è un altro preponente, che guarda caso controlla il 100% di Ausimont, che è un preponente che la dottrina, che si è occupata recentemente delle nuove frontiere del 2049, chiama "preponente di fatto".

Insomma, di che cosa stiamo parlando? Stiamo parlando dell'ingegner Cogliati, che abbiamo sentito il 20 aprile fare le sue dichiarazioni spontanee, come nella galassia Ausimont, come uomo Montedison al 100%, preponente Ausimont, in quel limitato periodo di tempo, ma da sempre uomo Montedison.

Il ruolo dell'Imputato Cogliati come uomo Montedison, è stato confermato nel corso dell'istruttoria dibattimentale dal teste Ambanelli, dal teste De Iorio, i quali hanno riconosciuto in particolare che l'ingegner Cogliati, amministratore delegato, dal quale dipendeva direttamente la funzione PASS, Protezione Ambiente e Sicurezza, era coinvolto nella approvazione degli investimenti di rilievo, per i quali si affrontava il discorso confrontandosi con Montedison, presentando il progetto a Montedison.

La responsabilità del 2049, parlo soprattutto ai Giudici Popolari, è una responsabilità vicaria, o indiretta, si risponde per il fatto illecito di un altro soggetto, no: "Non ho

posto io in essere l'azione illecita, però io come datore di lavoro devo sopportare le conseguenze economiche", no? Il danno che deve pagare il preponente.

Bene, è una responsabilità non solo vicaria e indiretta, ma anche oggettiva, è uno dei casi che nei manuali di diritto privato viene etichettata, basta pensare a Pietro Primarchi, l'autore del manuale di istituzione di diritto privato forse più diffusa in tutta Italia, che etichetta considera la regola del 2049 come una responsabilità oggettiva, cioè come una responsabilità che prescinde, che prescinde dalla colpa.

La politica ambientale è stata sempre parte integrante della holding Montedison, e voglio dire, colui il quale portava, elaborava, sviluppava, concretizzava, gestiva in sede Ausimont questa politica ambientale di Montedison, deliberata non nel consiglio di amministrazione di Ausimont, ma determinata *aliunde*, determinata in sede Montedison, era proprio Cogliati.

Ma c'è un terzo elemento, c'è un elemento importante, che sta a testimoniare proprio la rilevanza della figura dell'ingegner Cogliati come trait d'union tra Montedison e Solvay durante le negoziazioni del 2001. Montedison, che sta dismettendo Agorà, che controlla Ausimont sia per quanto riguarda... Ripeto, Montedison sta, ha avviato il procedimento di dismissione della società Agorà, che controllava il 100% di Ausimont qui, e di Bussi sul versante adriatico, conferisce un incarico nel luglio 2011 proprio a Cogliati, no, di carattere esclusivo, col quale vuole assicurarsi che, no, la stessa opera svolta prima della dismissione, da Cogliati sia posta in essere anche, no, in un modo successivo, in modo che Cogliati rimanga, no, anche dopo il passaggio di Ausimont dal gruppo Montedison.

Quindi voglio dire, Edison o Montedison, concepisce, pianifica e perfeziona l'intera operazione di dismissione di Ausimont, no, servendosi dei servizi delle prestazioni di Cogliati, e quindi questo che viene dato, che viene conferito proprio il limine della

cessione delle società a Cogliati, è la prova evidente del ruolo ombelicale che porta Cogliati oltre al soggetto di diritto che ne è preponente formale, ma lo porta anche a coinvolgere il preponente di fatto.

Mi avvio verso la fine, qualche battuta di replica al professor Padovani su ciò che il professor Padovani la mattinata del 15 dicembre 2014 aveva detto, e poi ha esposto nella sua memoria scritta. E cioè questo contratto di cessione di azioni, no, lo *Share Purchase Agreement* del dicembre 2001. Beh, si dice, Padovani dice: “Ma Solvay ha risparmiato soldi rinunciando a una maggior tutela”. Dove sta scritto? Non c’è prova, evitiamo affermazioni apodittiche.

Montedison dichiara e garantisce, questo volevo richiamare alla vostra attenzione, dichiara e garantisce che Ausimont ha, lo dico in italiano, perché il testo inglese può essere più complicato, che Ausimont, Montedison dice a Solvay che compra, ha rispettato in modo sostanziale tutte le normative ambientali e di sicurezza vigenti alla data del *closing*, in relazione alle produzioni e alle conduzioni delle proprietà dei siti e delle attività imprenditoriali, lo dichiara Montedison.

Ma gli unici documenti che Montedison ha messo a disposizione di Solvay, per verificare se questa *compliance*, questa conformità della situazione dei siti ai modelli normativi fossero veramente in regola, sono il piano di caratterizzazione del 2001, è la lettera, una sorta di autodenuncia, di notifica agli enti del 16 maggio, elencati nell’indice di Datarow, che noi naturalmente abbiamo prodotto, documenti che entrambi rappresentano l’assenza di pericolo per la salute pubblica. E questo è quello che ci hanno detto, questo che ci hanno fatto vedere, no? Veramente poco. Sapete che c’è l’arbitrato in corso, che chiarirà la responsabilità, se c’è, di Edison quale venditrice, ma veramente dire che in sostanza, voglio dire, noi abbiamo, “noi”, Solvay ha ottenuto dei benefici in termini di consistenza del corrispettivo a fronte di

una rinuncia rispetto alle garanzie normalmente applicate in questi contratti di cessione di quota, è veramente un qualcosa che non esiste, e soprattutto non è stato provato.

Ho chiuso il quarto francobollino, vado a chiudere dicendo che naturalmente Solvay, come responsabile civile Solvay, come ha fatto in sede di 15 aprile, memoria del 15 aprile, chiede che siano rigettate tutte le domande di risarcimento del danno di qualunque tipo, anche in forma generica, perché alcune inammissibili, tutte le altre infondate e non giustificate.

Naturalmente accanto alla memoria deposito i tre documenti, il decreto del Tribunale di Livorno, la risarcibilità del danno nella giurisprudenza del caso Seveso, e un decreto del Tribunale Di Pescara.

PRESIDENTE – Deposita memoria e documentazione allegata.

* * * * *

Repliche Difesa Tommasi Giulio, Avvocato De Luca Marco

AVV. DE LUCA – Signor Presidente, Signori della Corte, occuperò veramente poco tempo, come ho anticipato, nella mia replica, dirò poche cose, occuperò poco tempo, perché devo dire che le osservazioni del Pubblico Ministero mi sono parse francamente, lo dico subito, molto generiche e poco pertinenti, soprattutto rispetto alla posizione dell'Imputato che assisto, e cioè dell'ingegner Tommasi.

Il tema specifico sul quale per la verità mi riproponevo di parlare dopo aver sentito il Pubblico Ministero, è il tema forse centrale di questo processo, e cioè il tema del dolo, proprio perché ho sentito delle affermazioni del Pubblico Ministero che mi sembravano proprio veramente un po' fuori luogo, un po' apodittiche, per esempio il fatto che il Pubblico Ministero... dicevo, un po' apodittiche, perché ho sentito, per esempio, dal Pubblico Ministero che la sentenza delle Sezioni Unite, l'ultima, la sentenza sul caso Thyssen non sarebbe pertinente a questo processo.

Ecco, da questo ho pensato che forse il contributo migliore che potevo dare in sede di replica, era quello relativo a qualche puntualizzazione in tema di dolo, anche riprendendo evidentemente gli argomenti della sentenza Thyssen.

Però prima di affrontare il problema del dolo, tengo a qualche osservazione ancora relativa proprio alla struttura dell'imputazione, credo di averne già parlato in sede di discussione, ma il Pubblico Ministero mi spinge in sede di replica a qualche ulteriore puntualizzazione anche e proprio sulla struttura di questa imputazione, cioè sostanzialmente sul fatto che l'inscindibile collegamento che ci deve essere fra il fatto reato e i soggetti incriminati nel caso nostro non c'è, nel caso nostro non c'è, manca nel processo il richiamo specifico a un principio fondamentale del nostro ordinamento, che è la responsabilità individuale, la responsabilità individuale, che è un fatto giuridico non surrogabile da nessuna affermazione, da nessun principio.

Ecco, io credo e ribadisco che nella lettura del capo di imputazione, e nello svolgimento di tutto il processo, fino alla discussione finale, e financo ad arrivare alle repliche, è mancato questo collegamento preciso fra la condotta del singolo, di ogni singolo, di ogni imputato, e il fatto che viene contestato.

Forse per me sarà facile, perché difendo Tommasi, ma ho notato che questo principio, diceva Tullio Padovani, di massificazione del processo, di riunificazione sotto un'unica ipotesi di persone, di imputati, di soggetti, del tutto diversi fra loro, è un fatto obiettivo di questo processo, manca il collegamento della condotta di ciascuno con l'evento, con l'evento che si è verificato, e che ciascuno abbia diritto a sapere qual è la sua condotta, qual è la sua azione diretta che ha condotto a quell'evento, credo che sia un'esigenza francamente fondamentale, credo che nessuno possa contestare all'imputato di voler esigere dal processo prima di tutto questa risposta, di sapere qual è l'azione sua che ha eventualmente condotto a quell'evento, quell'azione sua che lo ha condotto qui oggi. Credo che sia una domanda alla quale nessuno possa sottrarsi.

Ecco, devo dire che questa situazione è particolarmente acuita nel caso che dobbiamo discutere oggi, per una ragione di fondo, perché sono condotti qui soggetti che hanno competenze diverse, che hanno una loro struttura lavorativa diversa, che hanno qualifiche diverse, e financo che appartengono a società e a gruppi societari completamente diversi nella loro filosofia, nella loro gestione, in tutto quanto può appartenere alla struttura di una società, di una azienda di carattere industriale.

Avete visto, e Loro hanno potuto toccare con mano nel corso di questo processo, che si tratta di strutture societarie anche fra loro sostanzialmente incompatibili, come avranno potuto notare, ripeto, nel corso del dibattimento.

Ma soprattutto soggetti che hanno cariche e funzioni completamente diverse l'uno dall'altro, e fra le altre cose che ricoprono cariche e funzioni molto lontane nel tempo anche l'una dall'altra, tutti riuniti sotto un ipotetico vincolo di concorso di persone, ma soggetti che fra di loro non hanno nulla di coerente, che nemmeno si conoscono, che hanno agito in tempi diversi, situazioni completamente diverse l'uno dall'altro, tutti ugualmente ricompresi su condotte indistinte, senza specificazione per nessuno, ripeto, relativamente alla condotta a lui attribuibile nel capo di imputazione, molto distinti nelle funzioni nelle società, nel tempo, nelle modalità delle loro posizioni societarie. A tutti sono contestate le identiche condotte, e già questo è un dato che io credo possa dirsi paradossale, situazioni soggettive completamente diverse, ma accuse di condotte assolutamente identiche, già questo credo che sia un paradosso di questo processo, da cui il Pubblico Ministero non è uscito neanche in sede di repliche.

Io avevo, mi ero permesso di segnalare anche al Pubblico Ministero, che questa mancanza di collegamento specifico fra condotte (inc.) e questa sorta di indicazione collettiva delle condotte, derivava dal fatto della impossibilità sostanziale di attribuire a ciascuno una sua condotta specifica, e chiedevo che il Pubblico Ministero uscisse un po' da questa situazione di equivoco, e precisasse almeno in sede di replica, qual era la condotta che attribuiva a ciascuno, perché ripeto, ciascuno aveva il diritto di sapere qual era la condotta che gli veniva contestata.

E purtroppo niente, niente neanche in sede di replica. Siamo rimasti in questa valutazione di una responsabilità collettiva massificata, senza che ciascun imputato abbia potuto, neanche in questa fase del processo, sapere qual è la condotta che gli viene contestata, un discorso ancora una volta estremamente generico, che non risolve il problema della individualità della responsabilità penale.

Tutti gli elementi probatori hanno subito questa impostazione di principio, e dal punto di vista probatorio ce ne siamo accorti in modo ancor più significativo, perché ancora una volta che cosa è accaduto, che le prove sono state assunte in modo assolutamente generico, e mai collegate con uno specifico individuo, prove o dichiarate tali, di carattere generale, ma senza mai l'indicazione che uno specifico mezzo di prova inchiodi qualcuno a una sua specifica responsabilità, questo è mancato totalmente, prove ancora una volta di carattere generico, mai prove individuali, mai prove che riferiscano in merito a una responsabilità di un singolo soggetto, di un singolo imputato, piuttosto che un altro.

Erano tutte prove usate tutte nei confronti di tutti. Ricordo, tutti in posizioni diverse, in posizioni societarie diverse, in posizioni funzionali diverse, ma le prove avrebbero dovuto valere per tutti, ecco, un discorso che credo che in diritto penale sia francamente inaccettabile.

Ma devo dire che la Difesa di queste contestazioni, nella sede della discussione ne aveva fatte moltissime, ho sentito molti Difensori lamentarsi di questa impostazione processuale, lamentarsi del fatto che non sapevano nemmeno di quali condotte specifiche il proprio assistito doveva rispondere. Ma purtroppo neanche in sede di replica il Pubblico Ministero è uscito da questo, io credo fondamentale, basilare equivoco, per cui qui si risponda di una attività industriale di una o più società, ma non si risponda mai delle condotte di specifici individui, degli individui che vengono chiamati a giudizio oggi.

E ancora oggi Giulio Tommasi mi chiede: "Ma di che cosa, ma di quale azione sono qui a rispondere?", e io non glielo so dire, e io non riesco a dirglielo, non lo so, dopo avere assistito a due anni di processo, non so ancora oggi che cosa rispondere al mio assistito, quando mi chiede di quale sua azione oggi deve rispondere. Ma il Pubblico

Ministero, anche relativamente all'intero periodo, che può andare dagli anni '90, particolarmente dal '95 al '99, epoca in cui Giulio Tommasi ha ricoperto le sue funzioni, ecco, anche in sede di replica il Pubblico Ministero non ha saputo indicar fatti specifici che possano essere a fondamento della contestazione, e ha semplicemente indicato come ipotesi d'accusa per Giulio Tommasi l'appartenenza al cosiddetto PASS centrale.

Ma di fronte alla contestazione per cui il PASS centrale non può essere un'entità astratta, ma deve essere identificato secondo precise relazioni di funzioni, secondo precisi ordini di servizio di funzioni, cioè non è un'entità priva di specifici contenuti evidentemente, no, che risponde, è un'entità che risponde a una diversificazione economica della struttura societaria, e quindi mi aspettavo che il Pubblico Ministero ci enunciasse quali sono le competenze specifiche in base alle quali, per azioni od omissioni, coloro che avevano ricoperto queste funzioni dovevano rispondere, ebbene nulla, anche sotto questo profilo, nulla.

Ma il Pubblico Ministero qualcosa ha fatto, si è limitato ad indicare per il periodo degli anni '90, dal 1990 al 1999, si è limitato ad indicare le deposizioni di alcuni testimoni, ha citato, e sono indicati anche nella nota di udienza che poi ha depositato, le deposizioni desti testi Pasquin, Fugazza e Manfrin. Sarebbero loro la prova che anche negli anni '90, e particolarmente negli anni in cui era sulla scena anche l'imputato che assisto, anche in quel momento ci sarebbero stati elementi significativi di condotte responsabili degli eventi che sono oggi in discussione.

Ma in realtà come l'ha precisata questa rilevanza di questi testimoni il Pubblico Ministero? Ha detto che servono a provare l'insufficiente manutenzione delle condotte idriche dello stabilimento, delle reti idriche dello stabilimento. Ecco, io credo che già questa indicazione dell'insufficiente manutenzione meriti un qualche

commento, meriti qualche battuta. Perché credo che intanto la situazione di una insufficiente manutenzione non è che possa essere rimessa a una battuta di replica di qualche testimone, no, se c'è stata una insufficiente manutenzione, questa andrà provata ancora una volta con una situazione anche documentale assai ampia, non qualche battuta di risposta a un testimone, che dica: “Sì, abbiamo fatto questo intervento piuttosto che quello, una ristrutturazione totale non la abbiamo fatta”, ecco, non è questo il modo di provare che c'è stata insufficiente manutenzione, anche perché la manutenzione riguarda ovviamente a rotture, deficienze, deficienze funzionali, mancati funzionamenti degli oggetti a cui la manutenzione si riferisce, ma anche a questo il processo non ha offerto alcun contributo, cioè non c'è un solo elemento di prova che indichi che ci sono state delle strutture deficitarie, che ci sono state delle rotture, delle omesse riparazioni, non c'è elemento nel processo che riguardi fatti di questo genere. Si tratta sempre ancora una volta di generiche affermazioni, che non hanno nessun collegamento coi tempi, non hanno nessun collegamento con le persone, che non hanno nessun collegamento soprattutto coi fatti di cui vi è processo.

Ma se anche vi fosse stata una qualche indicazione di una qualche rottura delle reti idriche collocata nel tempo, come era, ripeto, assolutamente indispensabile, non c'è comunque nessuna prova che questo sia il nesso causale con gli eventi, mi riferisco sempre agli eventi tra il 1990 e il 2000, cioè in quello specifico periodo di tempo in cui l'imputato che assisto ha ricoperto le sue cariche.

Che rapporto c'è fra generiche omesse manutenzioni, nessuno specifico danno che si sia rilevato, e il duomo piezometrico, che rilievo hanno queste affermazioni, queste testimonianze, rispetto a un evento che è decisamente diverso rispetto a quello che si

voleva provare, e cioè alla omessa manutenzione degli impianti, mi riferisco sempre nel periodo fra il 1990, anzi, fra il 1995 e il 1999.

Di queste omesse manutenzioni, di queste non documentate, non citate, non esistenti rotture del sistema delle reti idrauliche, occorre indicare la quantità, la qualità, il nesso causale con l'evento cosiddetto duomo piezometrico, e tutto questo francamente nel processo è mancato, il Pubblico Ministero non ha saputo offrire la minima prova.

Ma c'è qualcosa di più e di contrario alle tesi del Pubblico Ministero riferito dai testi che ho appena citato, che sono stati indicati dal Pubblico Ministero, perché lo stesso organo dell'accusa si è peritato di chiedere a questi testimoni se fossero mai stati a conoscenza nel periodo, badino Signori Giudici, testimoni, testimoni, con tutti gli obblighi che competono ai testimoni, il Pubblico Ministero ha chiesto a questi testimoni se avessero, nel periodo in cui esercitavano le loro funzioni, avessero mai sentito anche solo parlare di Duomo piezometrico, e cioè di una alterazione piezometrica definitiva, ebbene tutti e tre gli imputati (sic) citati dal Pubblico Ministero hanno risposto tutti quanti che durante il loro periodo in cui si occupavano della cosiddetta manutenzione, della cosiddetta omessa manutenzione, mai nessuno ha sentito parlare di una anomalia piezometrica come quella che sta alla base di questo processo.

Che cosa voglio dire, voglio dire che quei pochi elementi di prova che il Pubblico Ministero ha sottolineato nel corso della sua replica, lungi dall'essere elementi di accusa, sono anzi elementi di formidabile difesa, almeno nei confronti dell'imputato che assisto, e del periodo di gestione dello stabilimento che riguarda il momento della sua carica.

Ma fatta questa precisazione, che mi sembrava doverosa, ritorno sul tema del dolo, ritorno a qualche considerazione sul tema del dolo. Dicevo che il Pubblico Ministero ha affermato che la sentenza delle Sezioni Unite Thyssen non avrebbe alcun nesso con la vicenda di cui andiamo a discutere oggi. Il Pubblico Ministero in sede di replica si è a lungo diffuso e si è a lungo intrattenuto sul fatto specifico che ha dato luogo al procedimento culminato con quella sentenza delle Sezioni Unite, e ha perso del tempo, devo dire anche per iscritto, nelle sue note di udienza, per cercare di identificare analiticamente tutte quali sono state le cause di quell'altro disastro che ha dato luogo a quel procedimento, analiticamente ha indicato tutte le violazioni di legge, ha specificato come sono avvenuti i fatti, e ha detto alla fine che effettivamente quel procedimento con il nostro, con i fatti del nostro processo non c'entra assolutamente nulla.

E io devo dire che sono rimasto molto sorpreso da questo quarto d'ora di descrizione del Pubblico Ministero di quel fatto, perché siamo tutti d'accordo che quel fatto non c'entra assolutamente nulla con il fatto di cui andiamo a discutere oggi, ma credo che nessuna Difesa abbia mai sostenuto che c'è una sorta di analogia fra i fatti, nessuna Difesa, non ho sentito un solo Difensore dire che c'è un'identità fra i fatti del processo Thyssen e quelli del processo di oggi, non è questo il punto. E credo che il Pubblico Ministero volesse un po' distrarre la Corte da quello che è il punto fondamentale dell'interesse della sentenza Thyssen in questo processo, che non è il fatto che ha dato luogo a quel processo, è il principio di diritto che la Suprema Corte nella sua struttura delle Sezioni Unite ha stabilito, quello che conta sono i principi di diritto che sono stati affermati, il fatto non c'entra nulla, tutte le violazioni di norme che ha citato il Pubblico Ministero non c'entrano assolutamente nulla, nessuno ha mai richiamato analogie fra i fatti, tutti hanno richiamato l'interesse precipuo di

questo processo, delle posizioni dei principi di diritto che le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno stabilito in quella vicenda.

E credo che nessuno di noi possa dubitare che quei principi di diritto hanno una struttura decisamente innovativa sul tema che andiamo discutendo, e cioè sul dolo, non si tratta di una sentenza che passa così, come lo scorrere dell'acqua, è una sentenza che stabilisce dei principi che sono destinati a durare nel tempo, almeno per un lungo tempo. E tutti noi questo lo sappiamo, e tutti noi a questi principi di diritto dobbiamo necessariamente fare riferimento.

Anche in questo processo, io non credo che sia semplicemente significativa quella sentenza, può essere determinante, quella sentenza, quelle sezioni unite, possono essere determinanti, sempre ovviamente che si ritengano che questa Corte ritenga sussistenti i fatti descritti nel capo di imputazione, e sempre che questa Corte ritenga sussistenti le condotte nella loro materialità, che sono devo dire così genericamente descritte nel capo di imputazione. Ebbene, se così fosse, quella sentenza Thyssen potrebbe essere determinante ai fini del giudizio che questa Corte dovrà (inc.).

Quindi credo che il disinteresse del Pubblico Ministero per quelle questioni di diritto sia in qualche modo privo di significato.

Ma devo dire che concordo invece col Pubblico Ministero su un punto, il Pubblico Ministero nella sua esposizione orale e nelle sue note scritte ha indicato con precisione quali sono gli elementi rappresentativi del dolo nel caso di specie, nel caso nostro, vi ha segnalato quali sono gli elementi che dovevano essere a conoscenza degli imputati, perché si possa parlare di dolo relativi alle loro contestate condotte, quali sono questi punti che la Corte dovrà dire sussistevano in tutti gli imputati relativamente alle condotte che gli possono essere contestate? Dice il Pubblico Ministero, e concordo con lui, "In primo luogo la conoscenza di una presenza enorme

di rifiuti interrati nello stabilimento, rifiuti tossici qualificati dalla presenza di cromo esavalente”, la prima, la pre-condizione per poter parlare di dolo, è che ci fosse la rappresentazione in tutti gli imputati di cui si vuole assumere la responsabilità, di una conoscenza specifica dell’interramento di questa massa enorme di rifiuti connotati dalla presenza di cromo esavalente.

La seconda circostanza che deve essere necessariamente oggetto della rappresentazione da parte degli imputati, come ha detto il Pubblico Ministero, riguarda la conoscenza del cosiddetto duomo piezometrico o alto piezometrico che dir si voglia, determinato ovviamente da perdite dello stabilimento, ma questo è un fatto che a mio avviso può anche essere secondario, ma la conoscenza dell’alto piezometrico è un dato ineludibile per poter parlare di dolo, in capo non a un imputato, in capo a tutti gli imputati di cui si voglia riconoscere la responsabilità.

Il terzo punto è l’assorbimento per le cause più varie, ma soprattutto per l’esistenza del duomo piezometrico, l’assorbimento nella falda di quelle sostanze tossiche di cui pure è necessaria la conoscenza in capo agli imputati.

Di più ancora è necessario che ciascun imputato, dice il Pubblico Ministero, e concordo con lui, abbia contezza dei valori di contaminazione significativi che derivano da questo fenomeno di duomo piezometrico, da questa contaminazione nell’acqua di falda intendo dire, e ovviamente il grado di contaminazione che comporti pericolo effettivo per la salute pubblica.

Ecco, questo è altro elemento che mi pare caratterizzante l’elemento rappresentativo del dolo, la piena conoscenza del fatto che la falda, a causa di quel fenomeno idrogeologico sia contaminata in modo tale da quegli elementi tossici da derivare pericolo per la salute pubblica, questa rappresentazione di questa situazione, è assolutamente indispensabile perché si possa parlare di dolo di avvelenamento, dico

una cosa che può essere banale, ma devo dire concordo col Pubblico Ministero quando afferma che negli elementi della rappresentazione questa situazione sia assolutamente indispensabile.

Un ultimo elemento, che pure è citato dal Pubblico Ministero nelle sue note di replica, riguarda l'esistenza di pozzi nell'ambito del territorio dello stabilimento, non solo di pozzi industriali, ma di pozzi comunque destinati alla alimentazione, occorre cioè che ciascun imputato fosse a conoscenza del fatto che in quel territorio, e rispetto alla captazione di quell'acqua di falda, vi fossero pozzi destinati al consumo umano, altro elemento rappresentativo ineludibile, indiscutibilmente ineludibile in questo processo.

Ma voglio dire, elementi rappresentativi che devono essere comuni e tutti quanti relativi a ciascuno degli imputati, tutti quanti. Perché se voi ipotizzate che uno degli odierni imputati non fosse a conoscenza dell'esistenza del fenomeno del dolo piezometrico, beh, quell'imputato non avrebbe elementi rappresentativi tali da poter discutere nei suoi confronti di un'ipotesi di dolo, come se un qualche... qualcuno degli imputati non fosse a conoscenza del fatto che in quel terreno vi fossero sostanze tossiche, il cromo esavalente, per intenderci. Beh, se vi fosse anche una sola ignoranza di una situazione di questo genere, beh, rispetto a quell'imputato, di dolo non si potrebbe parlare. Quindi tutti elementi tutti presenti in capo a tutti gli imputati. Ecco, quindi il discorso del Pubblico Ministero relativo alla struttura del dolo e all'elemento rappresentativo, è stato un discorso che tutti possiamo riconoscere, per le ragioni che ho detto, che ho elencato poco fa, assolutamente ineludibile, ma quello che ci aspettavamo dal Pubblico Ministero era qualche cosa di più, cioè che ci documentasse in base a quali accertamenti, a quali elementi del processo si possa ritenere che in base a tutti gli imputati per cui ha chiesto l'affermazione di

responsabilità, in capo a tutti questi, vi fossero quegli elementi rappresentativi, ci aspettavamo che indicasse alla Corte, almeno in replica, da quali elementi si può dedurre che tutti fossero a conoscenza di questi elementi che abbiamo poc'anzi indicato, e che il Pubblico Ministero stesso ha indicato e scritto nelle sue note di udienza.

Ecco, questa parte, che era la parte più significativa, è totalmente mancata, che ci fosse la necessità di quegli elementi rappresentativi lo sapevamo tutti, quello che ci aspettavamo è che il Pubblico Ministero ci dicesse da quali elementi si poteva indurre che ogni singolo imputato fosse a conoscenza di tutti quegli elementi, questo ci aspettavamo dal Pubblico Ministero, almeno in replica, ma anche questo è mancato, ma anche questo è mancato.

E badino Signori Giudici che non può esserci una presunzione su questo punto, non ci può essere la presunzione di una conoscenza di un bagaglio informativo così articolato, non ci può essere presunzione, per una ragione di fondo, e che le presunzioni del dolo sono presunzioni che stanno al di fuori di qualunque processo, perché il dolo è anche questo elemento che magari attraverso criteri di carattere induttivo e indiziario, ma va in qualche modo provato, questo mi pare assolutamente indiscutibile, ma va soprattutto provato nel caso di specie, dove, come ho detto, gli imputati hanno caratteristiche soggettive completamente diverse uno dall'altro, uno si occupa di amministrazione, fa l'amministratore delegato, l'altro fa il direttore di stabilimento, un altro fa il capo reparto, un altro si occupa del PASS, soggetti con caratteristiche tutte diverse uno dall'altro, e ciascuno avrà avuto un proprio bagaglio informativo, presumere che il bagaglio informativo di tutti fosse identico, significa dire una sciocchezza, perché avendo funzioni, caratteristiche, qualità e cariche

diverse, ognuno aveva un bagaglio informativo relativo alla sua carica e alle sue funzioni, un bagaglio informativo generico, non è possibile.

Questa è la ragione per la quale ancora di più nel caso concreto la prova dell'elemento rappresentativo del dolo andava documentata, andava accertata, andava suggerita a questa Corte deve decidere, ma tutto questo ancora una volta è mancato, è mancato.

Ora credo che se Loro vorranno, e faranno certamente ciò, esamineranno tutte le risultanze del processo, non troveranno un solo teste o un solo documento che possa fornire elementi indizianti significativi rispetto alla consistenza dell'elemento rappresentativo nella mente di ciascuno degli imputati all'atto di una eventuale condotta che ritengano rilevante.

Io credo che nessun teste abbia mai riferito dell'esistenza di questi elementi relativamente a ciascuno degli imputati, circostanza questa di cui ciascuno degli imputati ha diritto, ha diritto, ha diritto di conoscere. Nessuno degli imputati, dei testimoni e dei documenti fa cenno a situazioni di interrimento di sostanze tossiche in quantità e in misura tale da creare pericolo per la salute pubblica in caso, in caso di alterazione dell'altro piezometrico, nessun teste, nessun documento fa riferimento alla conoscenza di qualunque degli imputati odierni della possibilità di rappresentazione di elementi di questo genere.

E ritornando al mio imputato, ritornando a Giulio Tommasi, non risulta mai che nessun documento che sia circolato nel PASS centrale abbia parlato di situazioni del genere di quelle che sono descritte nel capo di imputazione.

Devo dire che anche le ultime analisi che sono state prodotte nel processo, credo dalla Difesa Solvay, rintracciate nello stabilimento, anche queste analisi, per quanto non dicano assolutamente nulla circa l'inquinamento dei pozzi effettivamente

destinati alla alimentazione, mi riferisco al pozzo numero 8, ecco, anche rispetto a questa analisi, nessuno ha mai riferito che quelle analisi siano in qualche modo passate nelle mani del PASS centrale, per una ragione di fondo, che ho detto a suo tempo e che ribadisco ancora in questa sede, il PASS centrale non si occupava affatto di situazioni locali, della situazione relativa allo stabilimento di Spinetta, rispetto allo stabilimento di altra sede, non erano queste le competenze del PASS centrale, e questa è la ragione di fondo per la quale quei documenti, qualunque documento relativo alle analisi, in quella sede, in quegli uffici, non è mai passato.

Ma occorre che il Pubblico Ministero lo provasse. Nel definire la responsabilità del PASS centrale, aveva l'onere di provare che in quella struttura passavano i documenti dai quali si poteva rilevare la situazione descritta nel capo di imputazione, questo doveva provare rispetto alle competenze del PASS centrale, e anche questo è elemento di prova al quale il Pubblico Ministero si è sostanzialmente sottratto.

Si è giustificato il Pubblico Ministero, dicendo che ha trovato delle difficoltà nella replica, e se non ho sentito male, ma ho sentito bene, ha riferito che la sua replica non sarebbe stata una replica in senso stretto. Ha detto che la sua replica sarebbe servita per rimettere un po' d'ordine nella prospettazione della Pubblica Accusa. Io credo che ci fosse necessità di rimettere un po' d'ordine, ma questa era una necessità preesistente, non certo una necessità di replica, mi aspettavo invece che la replica in senso stretto, come dice il Pubblico Ministero, ci sarebbe dovuta essere, c'erano state un sacco, una miriade di contestazioni fatte alla sua tesi, una miriade di contestazioni fatte dai Difensori in sede di discussione, e la replica avrebbe dovuto avere proprio questo significato di rispondere alle contestazioni che la Difesa aveva effettuato nel corso della sua discussione, imputato per imputato, questo è il senso della replica. I Difensori hanno fatto delle obiezioni, l'accusa in replica deve rispondere imputato

per imputato alle contestazioni che sono state mosse, e qui, devo dire... perché questo, perché l'imputato lo esige, perché l'imputato esige che l'Accusa risponda alle obiezioni che gli sono state fatte, non che riordini le sue idee, buone o cattive che siano, ogni imputato esige che a fronte delle contestazioni che egli ha mosso all'accusa, vi sia una risposta, ma questa risposta, ripeto, è mancata.

Si è messo ordine nel teorema dell'Accusa, ma non si è risposto alle obiezioni che la Difesa ha ripetutamente mosso.

Dicevo poi che in tema di volontarietà la sentenza Thyssen è rimasta, secondo il Pubblico Ministero, in una posizione assolutamente neutra relativamente agli imputati odierni, ma il Pubblico Ministero ha detto anche altro, ha detto che nel nostro caso, che è molto diverso dalla sentenza Thyssen e dalle sue conclusioni, vi sarebbero degli elementi induttivi del dolo, della volontarietà del dolo, la lunghezza delle procedure ha elencato, l'assenza di qualsivoglia attività di riduzione della contaminazione, e le falsificazioni, e le falsificazioni, questo si legge a pagina 19 delle sue note di udienza.

Ecco, devo subito dire che rispetto a questi elementi nessuno coinvolge Tommasi, nessuno di questi elementi che il Pubblico Ministero dice essere induttivi del dolo, nessuno riguarda Tommasi. Tommasi non sa che cosa sia la lunghezza delle procedure, perché nelle procedure non c'entrava assolutamente nulla, la epoca della sua carica è di molto precedente. L'attività di riduzione della contaminazione rispetto a quanto accaduto molti anni dopo, ovviamente per la sua posizione è assolutamente irrilevante, e rispetto alle falsificazioni, esse se mai, se mai, se mai di falsificazioni si può parlare, sarebbero comunque avvenute, intesi d'accusa, due o tre anni dopo la cessazione della carica da parte di Giulio Tommasi.

Ma io credo che fra le altre cose vi sia una sorta di *aberratio ictus* del Pubblico Ministero circa la formulazione di questi indici di conoscenza, indici del dolo, perché cosa c'entra la lunghezza delle procedure, o cosa c'entra la riduzione della contaminazione per provare il dolo, cioè per provare l'esistenza di quegli elementi rappresentativi che abbiamo citato prima, che cosa c'entra?

Le stesse falsificazioni, per quanto non riguardino la posizione di Tommasi, che cosa c'entrano col dolo di avvelenamento delle acque, della falda? Che cosa c'entrano le falsificazioni? Qui siamo di nuovo in presenza di un equivoco di fondo, in cui cade l'accusa, in questo e in altri processi consimili, perché si tende a identificare concettualmente inquinamento con avvelenamento, e si tratta di due fenomeni che sono sostanzialmente diversi, per natura, per struttura, e soprattutto, soprattutto per conseguenze, fenomeni assolutamente diversi, e non si può pretendere che si sia uniformato il giudizio sul dolo, come se un fenomeno di questo genere, come se l'inquinamento equivallesse ad avvelenamento. Si tratta di situazioni completamente diverse, che richiedono all'evidenza un dolo completamente diverso, non si può pensare di provare l'avvelenamento delle acque e il pericolo della salute pubblica provante il dolo di inquinamento. Questo non si può fare, perché è una non prova di una accusa di avvelenamento.

Io credo di aver detto tutto quello che mi premeva di dire, salvo un ultimo accenno relativamente all'elemento volitivo del dolo, perché come dicevo, la sentenza Thyssen resterà a lungo, io credo, quale punto di riferimento del nostro ordinamento sul dolo, perché dice una cosa sacrosanta, che in qualunque forma di dolo l'elemento significativo è l'elemento intenzionale, e perché lo dice la Corte? Perché ci riporta a questa situazione la Corte? Perché si fa riferimento esplicito si fa riferimento esplicito a quanto richiede l'articolo 43 del codice penale, alla intenzionalità, nessuna

forma di dolo può prescindere dalla intenzionalità, e quindi se mai fossero provati gli elementi rappresentativi del dolo, cosa che come ho detto non è, mancherebbe comunque l'elemento della intenzionalità, che la Corte con estrema decisione, la Suprema Corte, ha ribadito nella sentenza delle Sezioni Unite che ho poc' anzi richiamato, l'intenzionalità. L'articolo 43 parla "secondo l'intenzione", dice: "secondo l'intenzione", e è di particolare significato quanto ci ha riferito il Supremo Giudice delle Sezioni Unite relativamente al dolo eventuale.

Quando si parla di accettazione del rischio, non si parla di dolo, questo ci dicono le Sezioni Unite: "L'accettazione del rischio, l'espressione è tra le più abusate, - ci dice la sentenza delle Sezioni Unite - tra le più abusate, ambigue e non chiare dell'armamentario concettuale lessicale della materia in esame, cioè del dolo", non c'è più il concetto di accettazione del rischio, io non so se mai se ne fosse potuto parlare in questo processo, ma se anche fosse stato così, il concetto è superato, per poter parlare di dolo, bisogna poter parlare di intenzionalità della condotta, e io credo che rispetto a questo concetto ineludibile di intenzionalità della condotta, Loro vorranno pervenire a una sentenza come quella che ho chiesto in sede di discussione, di assoluzione del mio imputato, perché il fatto non sussiste. Presenterò una breve memoria su alcuni aspetti (inc.).

La Corte d'Assise alle ore 12.00 dispone una breve sospensione dell'udienza.

Alle ore 12.20 riprende l'udienza e si procede come di seguito.

L'avvocato Baccaredda Boy deposita memoria di replica associandosi a quanto discusso dall'avvocato De Luca.

* * * * *

Repliche Difesa Boncoraglio Salvatore, Avvocato Centonze Francesco

AVV. CENTONZE – Prendo la parola soltanto per tempo ragionevolissimo, quello strettamente sufficiente a fare delle puntualizzazioni richieste dalle ultime affermazioni del Pubblico Ministero.

Il mio intervento sarà estremamente contenuto, anche perché la replica del Pubblico Ministero è stata, come ha già in qualche modo detto anche l'avvocato De Luca, è stata, mi si consenta il gioco di parole, solo una replica, appunto, di quanto già il Pubblico Ministero aveva affermato durante la discussione, quantomeno naturalmente rispetto alla posizione di Boncoraglio, e io credo che i temi esposti dalla Difesa Boncoraglio, come per la verità anche dalle altre Difese, mantengano intatto il proprio vigore dopo la replica del Pubblico Ministero.

Eppure confesso, non mi aspettavo un atteggiamento rinunciatario, il Pubblico Ministero aveva cominciato la sua discussione ponendosi come garante delle superfetazioni, erano parole della Procura, della Difesa, tutore della semplicità delle argomentazioni dell'Accusa, avrebbe illuminato, aveva, diciamo, in questo modo preannunciato la Corte, contro i rischi che la Difesa avrebbe in qualche modo complicato questo processo.

In realtà poi la replica, come è stato detto dell'avvocato De Luca, è stato nient'altro che una riproposizione delle tesi già affermate durante la requisitoria, eppure ci eravamo permessi di svolgere il nostro ruolo di Difensori ponendo dei temi forti alla Corte durante la discussione, e in particolar modo per quanto riguarda la Difesa Boncoraglio, avevamo sostenuto con argomenti solidi, che il risultato dell'istruttoria dibattimentale aveva, ad esempio, mancato di dimostrare lo stesso evento di avvelenamento, questo per la verità è stato sostenuto da altri colleghi, l'insussistenza della catena causale, la mancata dimostrazione quindi dell'effettivo dilavamento dei

contaminanti, l'assenza di prova dell'omessa manutenzione della rete idrica, l'incertezza del nesso tra eventuali perdite di acqua di processo e l'alto piezometrico, l'assenza di una relazione causale tra le condotte illecite dei dirigenti Ausimont e lo sviluppo del meccanismo che poi avrebbe portato, secondo le tesi dell'accusa all'avvelenamento; abbiamo sostenuto l'insussistenza di un obbligo giuridico dei dirigenti di Ausimont, di avviare una procedura di bonifica. Abbiamo sostenuto che Ausimont aveva fatto ricorso a una procedura volontaria, in accordo con ciò che prescriveva il decreto Ronchi e il relativo decreto attuativo, e quindi un atteggiamento, diciamo, antitetico rispetto al dolo di avvelenamento; avevamo puntualizzato la natura di quel documento chiamato piano di caratterizzazione; avevamo poi soffermato l'attenzione sul ruolo, le funzioni del dottor Boncoraglio, sulla mancata descrizione di una condotta addebitabile allo stesso, e sull'impossibilità in ogni caso di ricondurre quell'evento a ogni possibile condotta commissiva o omissiva del dottor Boncoraglio.

Ebbene, nessuno, nessuno di questi temi è stato sottoposto ad analisi critica da parte della Procura. Naturalmente non c'è nulla di sorprendente, il contraddittorio funziona così, la dialettica tra Accusa e Difesa può avere queste dinamiche, l'Accusa sostiene una tesi, la Difesa la confuta, l'Accusa non ha più argomenti per una controreplica, quindi nulla di sorprendente. Le allegazioni, le affermazioni della Difesa non sono state oggetto di confutazione da parte dell'Accusa.

Ciò che invece sorprende, e questo è sì inusuale, è che l'Accusa ometta un riferimento persino al capo di imputazione, cioè a quel documento che dovrebbe in teoria condensare le tesi dell'Accusa, ed essere, come dire, il punto di riferimento rispetto al quale misurare la tenuta delle tesi accusatorie, e faccio un solo esempio, già peraltro ricordato durante la nostra discussione.

Il capo di imputazione descrive un preciso meccanismo causale, questo è un reato di evento, e quindi il capo di imputazione come deve fare? Descrive un percorso che legherebbe la condotta degli imputati all'evento di avvelenamento, un preciso meccanismo di produzione dell'evento che si sarebbe verificato nel 2008, e quindi, lo ricordo a beneficio innanzitutto di me stesso, il meccanismo prevedeva, secondo il capo di imputazione, perdite di acqua di processo, altro piezometrico, inversione di direzione del flusso della falda, dilavamento delle sostanze inquinanti presenti nelle discariche e nei terreni, dispersione delle sostanze inquinanti nell'acqua di falda, contaminazione delle acque di falda, pericolo per la pubblica incolumità. Questo è il meccanismo causale descritto dal capo di imputazione.

Questo meccanismo sarebbe causalmente riconducibile, secondo sempre il capo di imputazione, a tre gruppi di condotte: l'omessa attività di manutenzione della rete idrica; l'omessa segnalazione agli enti pubblici, e in generale l'omessa adozione di ogni cautela atta a impedire la diffusione dei contaminanti; la dissimulazione verso l'esterno del reale stato di contaminazione.

Ebbene, questo passaggio cruciale, cioè il cuore dell'imputazione, è stato eluso completamente dal Pubblico Ministero, non solo durante la requisitoria, noi avevamo provato a dire: "Ma Pubblico Ministero, c'è un tema cruciale che tu non hai toccato, e un tema cruciale che tu invece hai considerato nel capo di imputazione come fondante l'addebito agli imputati", e quindi ci aspettavamo, come dire, una replica vera su questo punto, cioè una contro argomentazione su questo punto. Invece il Pubblico Ministero ignora questo passaggio.

Cioè, in definitiva rinuncia in questo processo, in questo processo, con queste accuse, a soffermare la sua attenzione e il suo sforzo argomentativo proprio sul cuore del

processo, il meccanismo di produzione dell'evento, la riconducibilità di questo evento, alle condotte degli imputati.

Ora abbiamo visto in giurisprudenza, in altre esperienze giurisprudenziali, tentativi di deformare la prova della causalità, di svuotarla di contenuto, di aggirarla, di semplificarla, ma ignorarla mai, ignorarla mai. A me, brevissima esperienza di avvocato, ma non mi era mai successo.

Peraltro rilievo che per gli imputati Ausimont il tema ha un'efficacia, una portata decisiva, le ultime condotte sono del 2002, l'evento è del 2008, quel buco nero che c'è tra il 2002 e il 2008, per noi ha un'importanza cruciale, eluderla vuol dire rinunciare a sostenere l'accusa in questo processo.

Ora, sulla base di queste premesse, quindi diciamo, di una delimitazione del contenuto di queste repliche, vado velocemente a fare le puntualizzazioni che avevo preannunciato. Primo argomento è quello che riguarda i tempi e i modi della procedura di bonifica del sito industriale di Spinetta Marengo.

Il Pubblico Ministero dice, ribadisce anzi, che nel periodo in contestazione 2001-2008, la bonifica è stata totalmente elusa, perché l'unica cosa fatta, oltre alla produzione di molta carta contenente dati assolutamente falsi o parziali, è stata la messa in funzione di quattro pozzi di prelievo di acqua. Quindi in definitiva il Pubblico Ministero ribadisce la tesi, cioè: la bonifica è stata, la procedura di bonifica è stata soltanto un mettere molta carta con dati falsi.

Ancora una volta però manca il Pubblico Ministero di determinare le condotte, lo ha già detto l'avvocato De Luca, si fa riferimento a un macro periodo che va dal 2001 al 2008, dimenticando che ci sono state diverse fasi di gestione dello stabilimento, che ci sono otto diversi imputati, quindi questo atteggiamento, diciamo, questo tentativo di spersonalizzare le condotte, di appiattire i periodi temporali, è chiarissimamente

indice di una debolezza dell'Accusa, che rinuncia appunto anche in sede di replica a una precisazione su temi che avevamo posto con forza.

E poi riferimento alla carta, tutta la carta, Ausimont si è limitata a produrre due documenti, l'autodenuncia e il documento preliminare di caratterizzazione del sito, non ci sono state montagne di carta, sono stati due documenti, quelli che la legge richiedeva ad Ausimont nel momento in cui Ausimont sceglieva la procedura volontaria, altro che molta carta. Tutti i successivi atti della procedura di bonifica non sono stati gestiti da Ausimont, che vende lo stabilimento nel maggio del 2002.

Seconda questione sul punto, il Pubblico Ministero ritiene di aver dimostrato una relazione tra il falso piano di caratterizzazione, continuo a chiamare così quel documento, e una sottovalutazione da parte degli Enti, e quindi un mancato inserimento della bonifica tra quelle di interesse nazionale.

Ora, anche qui, è una mera replica di ciò che il Pubblico Ministero aveva già detto, e quindi anch'io brevissimamente ripeto che invece quel documento che impropriamente viene qualificato come piano di caratterizzazione, era finalizzato solo ed esclusivamente a fornire impulso alla procedura di bonifica, e che era una scelta volontaria e discrezionale operata dalla società in accordo con il decreto 471. Che era funzionale quel documento a descrivere in via preliminare la situazione di inquinamento, e aveva appunto l'intenzione di avviare il procedimento di bonifica, e che era dotato conseguentemente del grado di approfondimento necessario per raggiungere queste finalità.

Ora, francamente, l'ipotesi di un legame causale tra questo documento e i tempi della bonifica, e in palese contraddizione con tutto ciò che è venuto fuori dall'istruttoria dibattimentale, lo abbiamo già scritto, lo ripeto adesso, il riferimento ai siti di interesse nazionale, è un riferimento fuorviante, perché in nulla, in nulla le procedure

di bonifica riguardanti i siti di interesse nazionale, sono diverse dalle altre procedure di bonifica, se non, se non l'ente, la differenza è rispetto all'ente competente, in quest'ultimo caso il Ministero dell'Ambiente.

Ma soprattutto è una contraddizione interna alla stessa tesi dell'Accusa, come ho già detto durante la discussione, è stato il Pubblico Ministero ad affermare in sede di dibattimento, troverete poi la pagina esatta, e l'indicazione esatta nelle note che poi depositerò, riferendosi al consulente Colombo: "Questa tabella è riferita ai siti di interesse nazionale che sono sottoposti a tutt'altra procedura, - afferma il Pubblico Ministero – intanto sono sottoposti alla gestione diretta del Ministero dell'Ambiente, e quindi – sono parole del Pubblico Ministero – Voi immaginate quali tempi maggiori, quale dilatazione questa cosa comporta".

Cioè, per il Pubblico Ministero, l'inserimento tra i siti di interesse nazionale, comporterebbe una dilatazione, e in sede di replica invece ci viene a dire che avrebbe comportato una maggiore efficienza della procedura. Allora forse veramente è il caso di chiarirlo, sarebbe stato il caso di chiarirlo questo equivoco.

Vado velocemente all'altro punto sul reato di omessa bonifica. Ora la tesi, ripetuta nelle repliche, nell'ultima parte delle repliche, è che sarebbe configurabile, almeno così ho compreso, il reato di omessa bonifica contestato nel nostro capo di imputazione, quindi 257, comma 1, in relazione alle asserite omissioni precedenti all'approvazione del progetto di bonifica. Ora qui tutte le Difese degli imputati hanno viceversa sostenuto che è impossibile, alla luce della attuale configurazione di quel reato, ritenere integrata la fattispecie rispetto a omissioni precedenti il processo di bonifica, perché lo ricordo, la norma prevede che venga punito chiunque cagiona l'inquinamento, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto, quindi è

ovvio che ci deve essere prima un progetto, poi un'omissione, e questo ovviamente vale anche per le condotte antecedenti.

Ripeto, il punto è stato affrontato da diversi colleghi, che hanno riportato tutta la giurisprudenza, direi granitica, della Cassazione, che conferma questo punto. Non la ripeto naturalmente in questa sede, mi interessava soltanto precisare che il riferimento che il Pubblico Ministero fa al famoso G.u.p. di Cremona, è un riferimento da questo punto di vista sbagliato. Perché è vero che il G.u.p. di Cremona assimila le omissioni alle falsificazioni, cioè il G.u.p. di Cremona dice: "Omettere è come dare dati falsi", ma il G.u.p. di Cremona afferma chiarissimamente che, testuale: "La chiusura del procedimento amministrativo senza un progetto di bonifica, rende certamente inapplicabile l'ipotesi di cui alla prima parte dell'articolo 257". Cioè vuol dire in definitiva che per il G.u.p. di Cremona c'è il progetto di bonifica, e solo successivamente l'eventuale omissione della bonifica integra la fattispecie di reato, esattamente quello che le Difese hanno sostenuto in questo processo.

Ora, la cosa ha un rilievo particolare per i dirigenti Ausimont, ovviamente, perché sono imputati per condotte che arrivano al 2002, e quindi ben antecedenti al progetto di bonifica, e quindi è chiarissimo che ai dirigenti Ausimont non possa rimproverarsi questa fattispecie di reato, e che quindi il fatto rispetto a loro non sussista.

Un'ultima parola sul metodo Boncoraglio. Mi spiace, devo dire, è un po' mortificante anche per questa Difesa, ritornare su un tema così minuto, così insignificante rispetto alla complessità delle questioni tecniche e giuridiche che questo processo deve... che questa Corte e questo processo ha dovuto affrontare. Perché davvero il riferimento al metodo Boncoraglio, è un artificio retorico della Procura che ha il nulla alla base. La parola "metodo" non compare da nessuna parte, il Pubblico Ministero trae questo metodo Boncoraglio da un appunto della dottoressa Cataruzza manoscritto, la

dottorressa Cataruzza viene qui e ci dice che in definitiva la tesi del Pubblico Ministero non ha fondamento, non aiuta il Pubblico Ministero nella ricerca di questo metodo, anzi, appunto redatto da un terzo, eh, dalla dottorressa Cataruzza, dalla dottorressa Cataruzza anni dopo il periodo di imputazione del dottor Boncoraglio.

E quindi, francamente, ancora andare a sostenere questo metodo Boncoraglio, sì io faccio questa replica, diciamo, per dovere difensivo, ma penso che i temi siano altri, e su quei temi il Pubblico Ministero aveva il dovere di spendersi in sede di repliche.

Insisto quindi per la conferma delle conclusioni già rassegnate rispetto alla posizione del dottor Boncoraglio. Grazie.

PRESIDENTE – Grazie a Lei Avvocato, ci dà qualcosa?

AVV. CENTONZE – Le do qualcosa, sì.

PRESIDENTE – Adesso o dopo?

AVV. CENTONZE – Adesso.

PRESIDENTE – Adesso, via. Deposita memoria.

* * * * *

Repliche Difesa Cogliati Carlo, Avvocato Accinni Paolo

AVV. ACCINNI – Signor Presidente, Signore e Signori della Corte, Signor Pubblico Ministero, cari colleghi tutti, l’Accusa alla fine di questo processo, e cioè nella fase in cui ci troviamo, mi è parsa stanca, quasi stanca di sostenere l’accusa, voglio dire, quasi come se lei stessa non ci credesse più: “Fate voi ora, però liberatemi da questo carico, perché basta”.

Voglio significare, e lo dico con il massimo del rispetto, non me ne vorrà, che l’ho vissuta come una replica torva, voglio dire, senza un minimo di soffio di passione. Io mi occuperò dello stesso tema che già ho trattato in discussione, e che lo stesso Signor Pubblico Ministero ha lasciato da ultimo nella sua replica, anche se dal punto di vista del problema della sussistenza oggettiva o meno del principale reato contestato in questo processo, è naturalmente il primo tema.

Affronterò quindi il tema del pericolo per la salute gettandosi i miei argomenti come se fossero un gatto, intendo dire, certo che come un gatto comunque atterra sulle quattro zampe.

Al momento della decisione, Voi necessitate di soluzioni controllabili, e quindi di evidenze e dati disponibili, e di una motivazione che possa essere riconoscibile come razionale, che vuol dire in primis il rispetto di un metodo, e quindi di una applicazione di legge che sia rispettosa del principio di offensività. E allora sono da subito indotto a rimarcare che un sapere delle apparenze è solo un’apparenza di sapere, un sapere cioè illusorio, come tale non controllabile, come tale non riconoscibile come razionale.

E allora innanzitutto esiste qualche cosa che non dobbiamo dimenticare. Il qualcosa che non dobbiamo dimenticare è l’assenza di dati e l’assenza di esposizione, questo non per bocca mia, ma per bocca del professor Gilli, e cioè a dire del principale

consulente tecnico dell'Accusa. "Non avevo disponibilità di risultati di prelievi ripetuti con frequenza regolare nel tempo", neppure sapeva se esistessero dei valori precedenti al 2000. Di più ancora: "Non abbiamo la certezza di una contaminazione costante, la cui repertazione data dagli '60 o '70. Abbiamo in alcuni casi misurazioni durate di breve tempo, abbiamo degli spot". Che è la riconferma del fatto che non ha potuto utilizzare il vero livello di sostanze rinvenute a Spinetta Marengo, e cioè i dati reali.

Ma neppure ha fatto nessuna analisi di effetto neoplastico di rischio cancerogeno sul cromo, lo dice espressamente a pagina 84, in chiusura delle trascrizioni, a una mia domanda di controesame: "Lei non trova analisi di rischio cancerogeno sul cromo, io non ho fatto nessuna analisi di effetto neoplastico".

L'altro dato, sempre per espressa bocca del professor Gilli, che non possiamo dimenticare, è la sua stessa prima testuale conclusione nella sua consulenza tecnica, in cui ci dice che: "Il solo pozzo numero 8, cioè il solo destinato alla alimentazione, non presentava livelli negativi neppure in una analisi di rischio sanitario". Questo è l'oggetto del sapere di cui disponiamo, di cui ha disposto il consulente tecnico della Pubblica Accusa rispetto al problema della sussistenza o meno del pericolo reale per la salute. E allora siamo costretti a entrare nel campo successivo, che è diventato quello della apparenza del sapere.

Il metodo riflette la razionalità delle valutazioni che il Giudice è chiamato a esprimere, la razionalità della valutazioni del Giudice ovviamente altro non è che il prodotto del metodo che ha utilizzato. Se il metodo è inadeguato, la sua valutazione sarà inadeguata, e dunque non controllabile né riconoscibile come razionale, il che significa che la sua decisione sarà riformata in uno dei successivi gradi di giudizio.

Io sono insistente sul problema del metodo, e a facilitare la sua visione, faccio mia la metafora che il professor Mosca ha usato in un recente convegno, a proposito del metodo e della razionalità dice: “Ma qualcuno di voi metterebbe un armadio davanti alla finestra? Qualcuno di voi metterebbe il tavolo da pranzo nella sala da bagno?” evidentemente no, e allora il problema è proprio quello di rimettere ordine, usando questa specie di metafora nel mobilio processuale, e devo darvi atto che forse qualche intervento difensivo non vi ha aiutato in questo senso. Ma questo poco cambia.

Il Signor Pubblico Ministero si rende perfettamente conto dell'importanza del metodo, e infatti scrive nella sua memoria, e dice nella sua replica: “Attenzione, noi abbiamo argomentato di un aumento del rischio, adesso è il Giudice che deve dire se questo sia o meno penalmente rilevante”, non è il metodo, lo deve dire il Giudice, non lo deve dire il metodo.

Ma l'affermazione del Giudice, una volta di più, siamo costretti a ripetere, riflette il metodo. E allora ritenere dimostrato l'avvelenamento, perché come testualmente si è espressa l'Accusa: “Sicuramente esistente un fenomeno gravissimo a contaminazioni che sono quelle osservate dal professor Gilli, significherebbe riconoscere come valori reali, dei valori che sono invece solo supposti, immaginati, cioè dare credito a una apparenza di sapere, anziché a un'effettività di sapere. Significherebbe accreditare quella che dichiaratamente è una finzione, la realtà che è ignorata, quello che noi sappiamo, -che lo stesso professor Gilli ci ha riconosciuto essere i dati che lui ha utilizzato, o che addirittura ha ignorato, e neppure sapeva che ci fossero - sostituirla con un'ipotesi fantastica, secondo quella tecnica del valor peggiore possibile, per cui l'ipotesi è quella che l'acqua contaminata ai suoi massimi livelli di contaminazione misurati nel singolo piezometro o pozzo, sia assunta da un individuo per trent'anni, trecentocinquanta giorni all'anno nell'ordine di due litri al giorno, con poi una

supposizione immaginaria”. Qual è questa supposizione immaginaria? “Abbiamo ipotizzato che l’acqua potesse essere destinata ad un uso alimentare ordinario”. Secondo un postulato che già avevamo visto essere smentito sin dai primissimi commenti alla disposizione dell’articolo 439 del codice penale, perché già Manzini testualmente scriveva: “Rimangono escluse dall’incriminazione in discorso quelle acque di cui nessuno fa uso alimentare, ancorché siano adoperate per altri scopi”. E noi sappiamo che nessuno mai è andato, e nessuno mai sarebbe andato a bere l’acqua attinta dal piezometro sotto l’impianto di Algofrene.

E allora arrivati alla conclusione del processo, la domanda che non possiamo non rivolgerci è: qual è l’evidenza dell’accusa alla fine di questo processo? È la parola del professor Gilli. Se questa parola fosse Falqui e fossimo in un carosello, secondo l’adagio di un carosello di tanti anni fa, potrebbe bastare la parola, ma ovviamente il mio paradosso è grottescamente provocatoriamente voluto a sottolineare il fatto che questo non è possibile.

E allora che cosa abbiamo? Abbiamo l’ottimizzazione del metodo dell’Accusa, che è la sostituzione della dose oggettivamente riscontrata, che sarebbe il dato di realtà, sull’ipotesi che l’acqua, quella del piezometro sotto l’impianto di Algofrene potesse essere destinata ad uso alimentare. E allora vi domando: vi è stata offerta una soluzione controllabile? Potreste motivare la vostra decisione solo sulla base di queste sue parole? Con quale razionalità potreste motivarne l’attendibilità? E la risposta è contenuta nella domanda, che stante le premesse suona come retorica.

Lo potreste fare soltanto con quella di dati non verificabili e di risultati arbitrari e non verificabili, e non con quella di dosi ed esposizione reale di cui addirittura per buona parte neppure disponiamo.

E allora vi domando: qualcuno di voi pagherebbe mai interessi su un debito che non è sicuro di avere, anzi, addirittura che è sicuro di non avere? Nessuno lo farebbe. Eppure se noi accreditassimo il metodo proposto dall'Accusa, ci troveremmo esattamente nella stessa situazione di pagare interessi per un debito che non si è sicuri di poter effettivamente avere, che tradotto in termini giuridici, sarebbe una condanna in assenza di liceità sostanziale, non dimentichiamoci mai che qui non stiamo parlando del cosiddetto diritto penale del comportamento, cioè di mere disobbedienze a fronte di una contravvenzione, ma stiamo parlando del più grave delitto di cui all'articolo 439.

Questa favola che di fatto vi è stata proposta, me ne ha richiamata un'altra, che non è per nulla immaginifica, ma che vi propongo, perché riflette esattamente il problema di realtà, che se manteniamo l'armadio davanti alla finestra non riusciamo a vedere, ma se spostiamo l'armadio dalla finestra, ci rendiamo conto di cosa soltanto effettivamente rimane nella stanza, che nel caso di specie è la stanza dell'accusa.

Poniamo il caso di un ristorante con cento posti, che ospita un pranzo di matrimonio, quella sera alla fine del pranzo, cinque di questi ospiti soffrono di una gastroenterite acuta, il ristorante viene ispezionato, e nei resti di cibo vengono trovate tracce di una tossina, la quantità media di questa tossina nel cibo, è di 1 microgrammo per 100 grammi di cibo. E allora che cosa avviene? Avviene che chiamiamo un epidemiologo e chiamiamo un clinico. Il clinico non sa che chiamiamo l'epidemiologo, l'epidemiologo non sa che noi chiamiamo il clinico.

L'epidemiologo inizia a lavorare, analizza i suoi dati, e siccome in genere ci sono solo casi isolati di gastroenterite dopo pranzi di questo genere, stima che con il 5% di persone colpite, il rischio sia significativamente più elevato, e siccome l'unico fattore in comune tra i commensali è la tossina, conclude che l'esposizione alla tossina alle

dosi rinvenute nel cibo del ristorante aumenti, è l'aumento del rischio che vi è stato proposto dalla Pubblica Accusa, aumenti il rischio di contrarre la gastroenterite, nel caso di specie, cioè di realizzazione di un evento di danno.

A questo punto comunica i suoi dati a un collega, che si occupa di *risk assessment*, il quale a sua volta si preoccupa di possibili episodi analoghi per il futuro, e così inizia a analizzare la letteratura, e trova casi in cui questa tossina produce nei topi effetti gastroenterici a concentrazioni molto più alte di quelle trovate nel ristorante. Ma dal momento che i lavori in letteratura sono sui topi, e che non ci sono molti lavori disponibili, e nessuno di questi lavori è sull'uomo, applica quei fattori di correzione che la Pubblica Accusa vi ha ampiamente illustrato e spiegato.

E così propone un valore consentito nei cibi che è di diecimila volte più basso di quello che causa un effetto nei topi, e pertanto ancora di parecchie volte più basso di quello trovato nel ristorante, che sarebbe per l'appunto il dato di realtà.

Alla prima conferenza internazionale di *risk assessment* descrive i suoi dati, e la comunità dei *risk assessor* decide che il limite sia ragionevole, a tal punto ragionevole che le autorità che si occupano di prevenire la contaminazione dei cibi, accettano questo limite, che viene quindi imposto per legge.

In un altro ristorante si verifica un caso di gastroenterite, verificano che questo limite superato per legge effettivamente è stato superato, prendono il ristoratore, lo arrestano con l'accusa di lesioni dolose.

E nel frattempo il clinico che cosa aveva fatto? Nel frattempo il clinico li visita i cinque individui colpiti da gastroenterite acuta nel pranzo matrimoniale, e non avendo riscontrato alcuna traccia di tossina nel sangue degli individui, nuovamente il dato di realtà, e avendo invece condotte accurate analisi di laboratorio su altri

parametri, e cioè avendo condotto una verifica sperimentale, dimostra che i cinque avevano contratto una gastroenterite di origine virale.

In breve, non è che c'è uno più bravo e uno meno bravo, all'inizio entrambi non sanno, semplicemente ciascuno applica il proprio metodo, e lo applica dalla propria prospettiva, però uno applica un metodo per cui alla fine viene accertata una causa, e applica quindi un metodo che è riconoscibile come controllabile, e che porta chi deve decidere a una decisione riconoscibile come razionale, l'altro no, l'altro si è occupato di un altro tema, di un altro problema, che è l'essenza della precauzione.

E allora questo che ricadute ha nel nostro processo? È una ricaduta semplicissima, che questa trasformazione miracolosa operata dal professor Gilli, e cioè la sostituzione del dato di realtà delle evidenze, con delle ipotesi, fa sì che il dato verificato, il non effetto su animali da laboratorio, determini invece una situazione di pericolosità per l'uomo, attenzione, non per qualunque uomo, ma solo per l'uomo di Spinetta Marengo.

Mi è venuta in mente quando Gaber cantava. “Un'idea, un concetto, un'idea, se potessi mangiare un'idea, avrei fatto la mia rivoluzione”, cioè l'idea è con una astrazione. Quello che vi viene proposto è un'astrazione. Nessun dato di realtà, e tutti sappiamo che i miracoli non sono soluzioni controllabili. A questo punto potrebbe però sorgere un dubbio: “Avvocato, Lei ci ha ripetuto cose che in realtà noi avevamo già ampiamente ben capito quando ce le ha dette la prima volta, non ci sfugge che questo è il problema, è la differenza di vedute. E in fondo Lei – mi illudo io – ci ha anche già convinto per il passato – col che avrei risolto effettivamente anche il problema del processo, perché si tratta di andare a accertare un pericolo reale per il passato, non un possibile problema per il futuro – però in fondo a un non esplicitabile più recondito e timida parte di noi, c'è che questo dubbio per il futuro ci condiziona

anche un po', almeno psicologicamente rispetto all'accertamento per il passato, perché effettivamente questa possibilità che il rischio sia aumentato, e se quello che è vero non si è verificato si dovesse verificare poi?". E allora è bene liberarsi anche da questa paura, cioè è bene liberarsi dal condizionamento di una paura, in modo tale da evitare che la paura possa sostituire l'evidenza.

E qui la favola che vi racconto non è una favola, ma è una storia vera, è un esempio tratto dalla storia vera. Lo descrive bene Sunstein in un suo libro sulla paura, il quale riporta questa affermazione che è di George W. Bush, dice: che cosa c'entra George W. Bush con il nostro processo? E c'entra parecchio, perché a voi è stato chiesto di potere motivare e giustificare una condanna sulla base del principio di precauzione, Bush ci ha addirittura motivato una guerra, così dichiarò: "Ritengo essenziale che quando si avverte una minaccia, ci si occupi di questa minaccia prima che diventi imminente", che cosa vuol dire? Sapeva Bush che Saddam Hussein disponeva di un apparato bellico, cioè di un dato di realtà, cioè di un pericolo di realtà, di armi di distruzione di massa? No, non lo sapeva, non aveva questa evidenza. E allora come giustifica la sua guerra? Dicendo: "Attenzione, se non avviamo subito, potrebbe venire ad averla anche in tempi brevi".

Ma tanto quanto una guerra non si giustifica sulla base del principio di precauzione, tanto quando non sarebbe giustificabile un condanna, perché la paura per il futuro, non può sostituire le evidenze per il passato.

Allora vedete, il solo tradimento della giustizia è quello che si verifica quante volte chi deve difendere e sorvegliare la legge, e giudicare appunto secondo le evidenze, si trasforma invece nel suo assassino, come il medico che avvelena l'ammalato, o come il tutore che strangola il pupillo che gli viene affidato.

Ecco perché è necessario ristabilire quel metodo, che non elimini come irrazionali i fatti e le evidenze che non riesce a ricomprendere in un sentimento popolare, che vorrebbe dire in una aspettativa di condanna.

E invece nella difesa strenua d'ufficio che fino all'ultimo l'Accusa tenta del metodo che vi ha proposto, da ultimo vi dice: "Fate attenzione, perché i dati estrapolati dagli animali non potrebbero valere in ragione dell'uomo, anche in considerazione del fatto che, per esempio, i cani e i gatti non soffrono di mal di testa, che sono invece un indice che in certe situazioni può essere sintomatico.

Non la farò troppo lunga sul gusto del paradosso, già Aristotele riteneva che gli animali sapessero ragionare e perfino provare dei sentimenti, lo dico perché se dovessimo seguire questa iperbole proposta dall'Accusa, noi dovremmo argomentare che siccome cani e gatti non sanno far di conto, e neppure leggere e scrivere, dovremmo abolire la sperimentazione animale, e immettere sul mercato indipendentemente da essa qualunque tipo di farmaco. In questa *historia animalium* diceva che negli animali vi sono tracce di qualità psichiche, per cui le bestie dimostrano gentilezza e coraggio, timidezza e timore e astuzia, e spesso qualcosa di simile alla sagacia, ovviamente non è su questa risposta parimenti provocatoria che mi fondo, ma è sempre significativa del fatto che dobbiamo uscire da questa iperbole, e invece la notizia che vi do, è che i topi soffrono di mal di testa, e la ragione per la quale noi disponiamo di farmaci per la prevenzione o l'attenuazione del mal di testa, e che questi farmaci siano immettibili sul mercato, perché sono fatti e messi sul mercato dopo avere passato anche il vaglio e l'esame di una sperimentazione animale, sta proprio nel fatto che anche i topi soffrono di mal di testa.

Queste provocazioni a che cosa servono, a suscitare ilarità? No, semplicemente sono un contributo a rimettere ordine nel mobilio, perché se noi spostiamo l'armadio

davanti alla finestra, ci rendiamo conto che la stanza dell'Accusa è disadorna, l'unica cosa che rimane nella stanza disadorna dell'Accusa, in questa stanza vuota, è il gatto che resta ben saldo sulle sue quattro zampe.

Da ultimo qualche riferimento lo devo dedicare a un intervento che di ordine ne ha avuto poco, una vera e propria accozzaglia, che è quella che vi ha proposto l'avvocato Mara come Difensore di alcune Parti Civili. E lo devo fare, perché intanto è bene che vi chiarisca che non c'è stato nessun colpo di scena finale, vi ha detto l'avvocato Mara che ci sarebbe stato un clamoroso errore di calcolo. Ma vedete, 8.000 microgrammi sono equivalenti a 8 milligrammi, come ci insegnano nella scuola elementare, e come sta a significare il fatto che per indicare i decimali in Inghilterra si usa il punto e non la virgola, il punto invece che la virgola è infatti di utilizzo comune nella letteratura internazionale, e la letteratura internazionale si esprime per l'appunto nella lingua inglese.

E allora diventa abbastanza difficile confrontarsi anche con la presunzione di chi non sa, ma avrebbe la pretesa di criticare, siamo in quelle situazioni in cui potrei stigmatizzare che varcare certi limiti non è audacia, ma sola arroganza e spregiudicatezza, e per la verità sarebbe migliore amor proprio non salire con entrambi i piedi sulla cattedra, per poi precipitare a terra fra rumori di incontenibili risate.

Vi propone due lavori l'avvocato Mara, e qui sarò particolarmente breve, e mi accingo quindi poi già a concludere. Sarò particolarmente breve, sia per le ragioni che ora vi vado a indicare brevissimamente appunto, non sono lavori che meritano una grande attenzione, sia perché abbiamo condensato in delle note di udienza le ragioni di critica, che non sono nostre, ma che per quello che riguarda il lavoro di Bornef(?) e altri, che è quello richiamato nella tesi di laurea di un ausiliario di Polizia

Giudiziaria, come vi è stato proposto, e qui è la comunità scientifica internazionale che lo ha distrutto, gli ha tolto qualunque tipo di credibilità, lo potremmo ribattezzare come lavoro: “Il vaiolo del topo”, cioè il problema è che questa sperimentazione è stata fatta su topi che si ammalavano tutti di vaiolo, per la più parte, e allora, l’EPA, che è una di quelle due agenzie mondiali, che il Pubblico Ministero dice essere una delle due più importanti a livello mondiale, dice che sono dati che non sono utilizzabili neppure nella concezione di rischio del *risk assessment*, perché non si possono utilizzare dei dati ottenuti da animali infetti per l’appunto per la valutazione del rischio.

Il secondo lavoro, è un lavoro, quello di Davidson(?) del 2004, che vi è stato proposto nuovamente a significare che il cromo VI può determinare una serie di patologie, in particolare quella dei tumori alla pelle. Però questi topi non erano dei topi che sono stati esposti solo al cromo VI, e non erano neppure dei topi normali, perché erano dei topi glabri, cioè erano dei topi senza peli. Questi topi senza peli, quindi immunodeficienti, cioè geneticamente modificati, e quindi con delle difese molto più abbassate, oltre che al cromo esavalente, sono sottoposti anche a dei raggi UVA. Rispetto all’uomo avremmo una situazione dove un albino, che è anche affetto da HIV, non pago di andare a bere acqua sotto l’impianto Algotrefre, per dosi che vi risparmio, sono indicate nelle note di udienza per chi ne avesse la curiosità, si estende anche per diversi mesi al sole, e poi compare un tumore della pelle.

Allora nuovamente, oltre che la doverosa risposta, questa ironia, facile sarcasmo, non lo faccio per gusto di distruzione dell’avversario, che non è proprio nel mio costume, ma lo faccio nuovamente per indicavi che la irrazionalità non è un criterio che si possa seguire, quanto solo suscita indignazione è la violazione del diritto ad opera dell’arbitrio, e cioè proprio della negazione della razionalità.

E vado a concludere. La prima domanda, avevamo esordito nel nostro intervento difensivo iniziale di questo processo, e cioè a dire: se e quando ci sia stato un avvelenamento, ripropone un'unica risposta: mai. Le evidenze disponibili e il metodo indicato dalla Suprema Corte, che impone l'esigenza di soluzioni appunto controllabili di una motivazione razionale, determinano la affermazione che la popolazione non è mai stata esposta a qualsivoglia sostanza tossica, né attraverso le acque ad uso alimentare, né attraverso altre vie di esposizione, che in assenza di dati oggettivi verificabili, restano non dimostrate e non dimostrabili.

A questo punto capisco che in quella parte più recondita e tipica di qualcuno di noi, possa residuare un'ultima piccola resistenza di natura più psicologica. E cioè capacitarsi, farsi una ragione del nulla, del fatto che quella stanza è disadorna ed è vuota. E allora vi domando: sarebbe serio, sarebbe onesto trasformare il nulla in una favola per non tradire una diversa aspettativa di una non realtà, a riproporre la celebrazione del non compleanno del Bianconiglio in Alice del Paese delle Meraviglie? Non credo. Perché in nessun modo potrebbe essere favorito un vostro percorso di trasformazione da soggetti imparziali protagonisti della legalità a soggetti coinvolti da emotività o da quelle ragioni sociali che devono invece star fuori dal processo, come pure in questo caso, quante volte non siano quelle della legge che siete chiamati ad applicare.

L'indignazione e la rabbia morale possono infatti essere provocati, e perfino giustificati, ma solo dal mancato rispetto della legge, ed è per questo che il solo movente di ogni decisione, per essere moralmente commendevole, non può che essere quello del dovere di applicare la legge, nel rispetto del principio di un'offensività riscontrata dalle evidenze.

Nelle note di udienza troverete anche la riproposizione di un tema che non essendo stato oggetto di espressa replica abbiamo preferito relegare per l'appunto nelle note di udienza, che è il tema delle acque destinate alla alimentazione.

Insisto perciò per l'accoglimento delle conclusioni a suo tempo già formalmente presentate, e deposito le note di udienza che vi ho preannunciato.

La Corte rinvia per le repliche delle altre Difese, all'udienza del 8 giugno 2015, alle ore 9.30.

* * * * *